

CXCIV

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Messaggio della Corte dei conti — Congedi — Il senatore Bettoni, ff. di relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Riposo settimanale », ed il Senato approva — Sono approvati i due disegni di legge, nn. 551 e 556: « Per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1906-907 », e l'altro disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 542) — Discussione del disegno di legge: « Approvazione di una convenzione col Municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 e relativa permuta d'immobili » (N. 541) — Parlano nella discussione generale il relatore, senatore Bava-Beccaris, il ministro della guerra, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'articolo 1 è approvato dopo osservazioni del senatore Casana: senza discussione si approva l'art. 2, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la settima Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia » (N. 532) — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 » (N. 540) — Parlano nella discussione generale il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — L'articolo 1 si approva dopo discussione, alla quale prendono parte i senatori Tassi, Paternostro, Levi, Di Camporeale ed il ministro dei lavori pubblici — Senza osservazioni si approvano tutti gli altri articoli del disegno e la tabella — Chiusura di votazione — Dopo una osservazione del senatore Cavalli, alla quale risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Nomina di una Commissione con l'incarico d'indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra » (N. 566) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1905, n. 2837, che istituisce due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma » (N. 400) — Si approva l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale; e senza osservazioni l'articolo 2; il disegno è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di un disegno di legge — Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro » (N. 511) — Parlano nella discussione generale i senatori Buonamici, Casana, e Mezzanotte, relatore — Dopo prova e controprova, è approvato l'art. 1; senza osservazioni, si approva l'articolo 2 — Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso » (N. 513) — Parlano nella discussione generale i senatori Buonamici e Mezzanotte, relatore; senza osservazioni si approvano i due articoli del disegno — Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Can-*

neto sull' Oglio alla Pretura di Piadena » (N. 563) — Parlano nella discussione generale i senatori Astengo, Scialoja, Cadolini, Cavasola, Cavalli, presidente dell' Ufficio centrale, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Senza osservazioni si votano i due articoli del disegno — Discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e sua costituzione in comune autonomo » (N. 546) — Parlano nella discussione i senatori Casana, il quale, anche a nome di altri, propone un ordine del giorno, che poi ritira, convertendolo in raccomandazione; Carafa d'Andria, relatore, Pierantoni, Buonamici, Scialoja, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Sull'articolo 1 parlano i senatori Carafa D'Andria, relatore, e Buonamici — L'articolo 1 è approvato; si vota senza osservazioni l'art. 2 — Risultato di votazione — Comunicazione del Presidente — Notizie della salute del senatore Pedotti, chieste dal senatore Cavalli e date dal Presidente.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, della guerra e di grazia, giustizia e dei culti.

MELODIA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di una lettera pervenuta dal Presidente della Corte dei conti.

MELODIA, segretario, legge:

« Roma, 1^o giugno 1907.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3835, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del maggio u. s. non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia i senatori: Arrivabene di giorni 10; Pisa di giorni 15; Biscaretti di giorni 10.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Coordinamento del disegno di legge: « Riposo settimanale » (N. 390-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Riposo settimanale ».

Il presidente dell' Ufficio centrale, senatore Bettoni, ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato il coordinamento della legge sul riposo settimanale che porta queste variazioni. La numerazione degli articoli varia nel modo seguente: l'art. 10 *bis* viene a prendere il numero 11, l'art. 11 diventa 12 ed i seguenti conservano la propria numerazione.

All'art. 14 poi si aggiunge la sanzione anche per le eventuali trasgressioni al disposto dell'art. 10 *bis* che, come ho detto, prende, per effetto del coordinamento avvenuto, il numero 11. Il resto è invariato.

PRESIDENTE. L'onor. ministro è d'accordo in questo coordinamento?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sissignore; il coordinamento è stato fatto d'accordo con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le proposte di coordinamento si intendono approvate. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori as-

segnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 551,430 79 ai capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio 1906-1907, indicati nell'annessa tabella, e sono altresì approvate le modificazioni risultanti dalla tabella medesima, alle denominazioni dei capitoli nn. 100, 143, 150 e 260.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Cap. n.	10-bis Ministero - Fitto di locali L.	7,020 »
»	14. Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi. »	6,000 »
»	16. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	5,000 »
»	20. Spese di stampa »	30,000 »
»	21. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	8,000 »
»	24. Pensioni ordinarie (Spese fisse) »	185,000 »
»	38. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000 »
»	39. Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'Università libera di Urbino »	12,190 »
»	42. Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università e degli altri Istituti universitari - Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore . »	40,000 »
»	57. Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni »	4,811.17
»	59. Biblioteche governative - Personale (Spese fisse) »	13,000 »
»	60. Biblioteche governative - Personale - Assegni, remunerazioni e compensi per incarichi straordinari »	4,000 »
»	61. Biblioteche governative - Personale - indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	500 »
»	77. Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali »	25,000 »
»	84. Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma »	750 »
»	98. Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti . »	15,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	359,271.17

	<i>Riporto . . . L.</i>	359,271.17
Cap. n. 100. Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali, incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero. (Art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185). »		» »
» 105. Scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Indennità di residenza in Roma »		9,000 »
» 122. Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria »		25,000 »
» 124. Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali. . . »		3,160 »
» 131. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		2,000 »
» 132. Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio della educazione fisica . . . »		5,000 »
» 136. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000 »
» 143. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegno annuo »		» »
» 145. Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per eventuali servizi straordinari. »		3,000 »
» 146-bis. Sussidio al comune di Sambuca Pistoiese pel mantenimento agli studi di un'alunna licenziata da quel Regio conservatorio di Santa Maria del Giglio »		300 »
» 147. Sussidi per il riordinamento di istituti di educazione femminile »		21,268 »
» 150. Impegni per posti gratuiti straordinari assunti negli educatori femminili, nei convitti nazionali, nel convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni; posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impie-		

Da riportarsi . . . L. 428,999.17

	<i>Riporto</i> . . . L.	428,999.17
	gati dello Stato o di cittadini benemeriti - Rimborso di spese di corredo »	» »
Cap. n. 154.	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad istituti autonomi »	5,000 »
»	161. Compensi per l'invio delle notizie occorrenti alla compilazione della statistica di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e per la formazione dei ruoli relativi al concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407 »	20,000 »
»	166. Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari »	180 »
»	243-bis. Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario e di fatica da compiersi anche da giornalieri, presso la Commissione incaricata dei lavori preparatori per l'applicazione della legge 9 luglio 1905, n. 348, sulla vendita dei duplicati esistenti nella biblioteca Palatina di Parma »	4,000 »
»	260. Licei di Napoli - Spesa per materiale scientifico, arredamento e manutenzione straordinaria dei locali »	»

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Spese generali.

Cap. n. 273 ⁴ .	Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro L.	1,984,26
----------------------------	--	----------

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

Cap. n. 273 ⁵ .	Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro L.	43,166.20
»	273 ⁶ . Rimborso di spese sostenute dal 1892 al 1906 per lavori e forniture in servizio della clinica chirurgica della Regia Università di Sassari . . . »	1,655.56
»	273 ⁷ . Rimborso di spese di missione e di opera straordinaria sostenute negli esercizi 1904-905 e retro in servizio della Regia Università di Catania . . »	1,438.11

Da riportarsi . . . L. 506,423.30

Riporto . . . L. 506,423.30

Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari.

Cap. n. 273⁸. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-903 e retro » 2,508.51

Spese per le antichità e le belle arti.

Cap. n. 273⁹. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . L. 28,723.38
 » 273¹⁰. Rimborso all'economista del Ministero di mercede pagata ad un operaio avventizio assunto temporaneamente per ragioni di urgenza nell'esercizio 1905-906 dall'Amministrazione centrale in servizio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti » 43.20

Spese per l'istruzione media.

Cap. n. 273¹¹. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro L. 13,732.40
 Totale . . . L. 551,430.79

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907 » (N. 556).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 445,993.95 e le diminuzioni di stanziamento per la egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-1907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale . . . L.	27,000 »
»	8. Ministero - Spese d'ufficio »	60,000 »
»	10. Ministero - Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'Amministrazione centrale. »	8,250 »
»	27. Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	4,500 »
»	30. Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	10,000 »
»	35. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Assegni e paghe al personale straordinario »	30,000 »
»	37. Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) »	12,500 »
»	41. Regie Università ed altri Istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle Regie Università e degli Istituti universitari - Ricerche sperimentali. »	173,200 »
»	57. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni »	2,000 »
»	67. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della tabella D qui allegata »	43,781.95
»	68. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari »	5,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<u>376,231.95</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	376,231.95
Cap. n. 85.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento »	4,000 »
» 87.	Accademia ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario »	4,000 »
» 88.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio; e per compensi eventuali di lavori straordinari »	4,000 »
» 102.	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti come dall'elenco nominativo della tabella <i>E</i> qui allegata »	12,000 »
» 151.	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »	2,762 »
» 160.	Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria; indennità ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa »	13,000 »
» 270-bis.	Spese e compensi per l'applicazione della legge concernente provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna »	30,000 »
	Totale . . . L.	<u>445,993.95</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale (Spese fisse) »	2,200 »
» 15.	Indennità ai membri della Commissione consultiva ed ai componenti la Commissione per le nomine e promozioni del personale dell'Amministrazione centrale od appartenente a servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio »	4,000 »
» 26.	Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse) »	15,000 »
» 29.	Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) »	40,000 »
» 33.	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi - Retribuzioni per gli incarichi di materie obbligatorie nelle Regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli Istituti universitari - Retribuzioni per sup-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>61,200 »</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	61,200 »
	plenze al personale in aspettativa - Assegno ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna. »	102,000 »
Cap. n.	34. Regie Università - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni agli incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero »	41,250 »
»	36. Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenza al personale in attività di servizio, temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio »	30,000 »
»	65. Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche. »	1,000 »
	66. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (Spese fisse) . . . »	45,000 »
»	70. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del regno - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio »	9,296.50
»	71. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non previste che potessero occorrere . . . »	1,200 »
»	73. Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio della sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi »	803 »

Da riportarsi L. 291,749.50

	<i>Riporto</i> . . . L.	291,749.50
Cap. n. 75. Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali e spese d'ufficio »		803 »
» 76-bis. Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese di ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »		2,920 »
» 76-octies. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie meridionali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »		6,401.50
» 76-novies. Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese di ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »		1,014.70
» 86. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »		20,000 »
» 90. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni. »		4,000 »
» 96. Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e belle arti - Indennità »		15,000 »
» 97. Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte »		1,200 »
» 99. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria) »		17,643.25
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	360,731.95

	<i>Riporto</i> . . . L.	360,731.59
Cap. n. 126. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - Retribuzioni per classi aggiunte . . . »		10,000 «
» 133. Convitti nazionali e Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenza al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al Convitto « Principe di Napoli » in Assisi »		30,000 »
» 152. Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari . . . »		2,762 »
» 182-bis. Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano »		20,000 »
» 248. Palazzo ex-ducale di Mantova - Contributo nella spesa per restauri e consolidamento del salone dell'armoria e locali sottostanti »		2,500 »
» 270. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria). »		20,000 »
	Totale . . . L.	<u>445,993.95</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-1907 » (N. 542).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 400,000 da iscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1906-907, con la denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente Candia ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 e relativa a permuta di immobili » (N. 541).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 e relativa a permuta di immobili ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 541).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il relatore di questo disegno di legge ha espresso il voto che i fabbricati degli istituti militari fossero conservati per l'uso al quale ora sono adibiti. Io capisco che questo è un voto platonico, perchè la questione è già pregiudicata. Però mi occorre domandare alcuni chiarimenti all'onor. ministro della guerra, perchè è bene mettere le cose in chiaro.

Nel 1904, quando si presentò per la prima volta questa convenzione al Senato, dal compagno mio amico, l'onorevole generale di San Marzano deplorò vivamente che si fosse ceduta l'Accademia militare, alla quale erano annessi tanti ricordi; dove erano stato educati Vittorio Alfieri, Camillo Cavour, Lamarmora, Cavalli, dove avevano insegnato Plana, Menabrea, e tanti altri, di cui mi limito a citare solo i nomi più insigni.

In quella circostanza il generale Di San Marzano faceva viva raccomandazione al ministro della guerra di allora, onor. Pedotti, perchè i nuovi fabbricati che si volevano erigere per la scuola di applicazione e per l'Accademia militare, non fossero fusi insieme, cosa che avrebbe presentato gravissimi inconvenienti, perchè son due cose diverse, l'istituto dell'Accademia militare, istituto essenzialmente educativo per i giovani, e la scuola di applicazione, alla quale accedono ufficiali già fatti. Egli dimostrava la inopportunità assoluta, sia dal lato disciplinare che dal lato didattico, di fare questa fusione.

Il generale Pedotti, rispondendo al generale

Di San Marzano, prendeva impegno di fare in modo che i fabbricati fossero perfettamente separati (*Bene*).

Io ora domando all'onor. ministro della guerra, se le cose furono fatte o saranno fatte secondo l'intenzione che allora categoricamente aveva espresso il generale Pedotti. Ripeto che è già un errore, e mi rincresce, di vedere tolta l'Accademia dal posto dove si trova; sarebbe poi errore gravissimo fonderla insieme alla scuola di applicazione, poichè son due cose perfettamente distinte. Aggiungo che non so veramente spiegarmi (quantunque si tratti di cosa ormai passata) il motivo di questa trasposizione dell'Accademia. Se vi fosse stata una ragione assoluta, si potrebbe passar sopra; ma si dice che si fa questo per ampliare gli archivi, col metterli nel fabbricato dove ora è l'Accademia; osservo che se c'è un sito poco adatto per tale bisogno, è precisamente quello, attaccato come è ad un teatro; poichè sappiamo che i siti più soggetti agli incendi sono i teatri.

Questo dico per spiegar le cose come sono: ormai la cosa è stata determinata, e conviene rassegnarsi.

Un'altra domanda vorrei fare all'onor. ministro della guerra; sulla destinazione che avranno i locali ora occupati dalla scuola di applicazione nell'arsenale, intendo i locali occupati per la parte insegnante, non delle aree dove gli ufficiali della scuola fanno le loro esercitazioni, perchè si capisce che queste aree avendo molto valore, al ministro e al municipio può convenire di utilizzarle diversamente: parlo della parte dell'arsenale dove c'è la scuola di applicazione. Non vorrei che si mettessero degli uffici estranei all'elemento militare in quei locali. Io avrò forse la melanconia dei ricordi, ma il ricordo dell'arsenale di Torino, come il ricordo dell'Accademia mi sono molto cari; e ricordo anche di più, che nel 1859, subito dopo l'armistizio di Villafranca, il Ministero Lamarmora-Rattazzi che aveva i pieni poteri, emanò due decreti, uno per dare una pensione all'illustre scrittore Alessandro Manzoni, e nello stesso giorno, o il giorno dopo, ne emanò un altro per il completamento dell'arsenale di Torino.

Questi due decreti avevano una grande significazione, con l'uno si affermava un senso

di gratitudine ad uno scrittore, il quale aveva educato la gioventù italiana ad alti sensi di moralità; con l'altro si aggiungeva maggior lustro esteriore ad un fabbricato nel quale erano state preparate le armi, fusi i cannoni dell'esercito combattente per l'indipendenza. Ora mi duole che si faccia getto di queste memorie.

Ciò detto, io non ho altro da aggiungere e attendo la risposta dall'onor. ministro.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Per rispondere alla prima domanda fattami dall'onorevole Bava-Beccaris, osservo che la legge del 1904, la quale si riferisce alla cessione d'immobili dell'Amministrazione militare al comune di Torino, comprendeva questi punti:

L'Amministrazione militare cedeva al comune le caserme Dabormida, Lamarmora, Della Rocca, l'infermeria cavalli di S. Antonio, l'ospedale militare, la spianata d'artiglieria e l'Accademia militare; ed il comune si obbligava di pagare all'Amministrazione militare sei milioni in rate di 500,000 lire annuali. E per questa stessa legge l'Amministrazione si obbligò di costruire in Torino due caserme per truppe di linea, una caserma per cavalleria, un ospedale militare ed il fabbricato per mettere l'Accademia e la scuola d'applicazione d'artiglieria.

La questione è ora dunque pregiudicata...

BAVA-BECCARIS. Il ministro della guerra del 1904 aveva dichiarato che queste due Accademie sarebbero state separate.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Fu scelto un certo terreno alla barriera di Francia per fabbricarvi i due Istituti. Io ho trovato la questione a questo punto; ed ora non potrei far altro che fare riesaminare il progetto per vedere se nello stesso posto sia possibile far distinzione netta fra l'uno e l'altro Istituto.

Riguardo alla destinazione dei locali ancora occupati dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e alla possibilità che l'arsenale sia mantenuto all'Amministrazione militare, non posso fin d'ora dir nulla, poichè la seconda proposta di compra-vendita presentata dal comune di Torino è soltanto in principio di studio. Io cercherò, penetrato dalle buone ragioni

espresse or ora dall'onorevole senatore Bava-Beccaris, di far sì che il voto espresso nella relazione dell'Ufficio centrale sia appagato, ma non posso prendere formale impegno, perchè, non so, in definitiva, cosa potrà avvenire, nei riguardi dell'utilità, all'Amministrazione militare, di fare. Se sarò io ministro quando si dovrà decidere, terrò presente i voti del senatore Bava-Beccaris, ma non posso, naturalmente, garantire per i miei successori.

BAVA-BECCARIS. *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Le risposte dell'onor. ministro della guerra, mi rincresce dirlo, mi danno poca soddisfazione. Osservo che a Torino, si fabbrica un edificio per i comandi. Ora si potrebbe almeno usufruire dell'arsenale per i medesimi.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Ma è già venduto anche l'arsenale.

BAVA-BECCARIS. Almeno si serva di quel locale per mettere i comandi e non se lo lasci portar via.

Sento dire (io non lo so) che la scuola di guerra si trova assai male, come pure l'opificio delle carte valori che gli sta adiacente si trova malissimo. Ormai la questione della scuola d'applicazione e dell'Accademia, essendo pregiudicata si potrebbe mettere la scuola di guerra dove c'era la scuola d'applicazione; così avrà un bellissimo locale a sua disposizione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'intero*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se crede, onor. Bava-Beccaris, posso darle uno schiarimento di fatto, e cioè che è stata preparata una convenzione col municipio di Torino, che sarà presentata prossimamente all'altro ramo del Parlamento, ed in base alla quale - che importa una spesa considerevole - abbandonerebbero i locali attualmente occupati la scuola di guerra e l'Intendenza di finanza, obbligandosi il municipio di Torino di costruire un locale apposito per l'una e l'altra.

Quanto all'officina carte-valori, essa sarebbe pure trasferita dall'attuale sede, riconosciutasi insufficiente, ed il municipio di Torino cede-

rebbe l'ospedale militare antico, così detto di Santa Croce.

La scuola superiore di guerra quindi non disporrebbe più della sola metà di un fabbricato, come ora, ma avrebbe un edificio a sè, e costruito appositamente.

Ho voluto dare questo schiarimento, perchè si tratta di accordi già prestabiliti col municipio di Torino, sebbene non ancora presentati al Parlamento.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Per me la questione si compendia in un voto: che l'arsenale nella sua integrità rimanga all'Amministrazione militare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Ripeto che la questione dell'arsenale fino ad ora è appena in principio di studio e non posso dire quindi se quei locali, che ora sono ancora occupati dalla scuola di applicazione di artiglieria e genio, potranno o no rimanere all'Amministrazione militare. Io per altro mi auguro che rimangano.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato lo schema di contratto 12 agosto 1905 concordato col municipio di Torino per alcune modificazioni ed aggiunzioni alla convenzione 14 novembre 1904, stipulata collo stesso municipio per la permuta d'immobili in base al compromesso approvato colla legge 18 agosto 1904, n. 521.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho domandato di parlare perchè, mentre il Senato avrà apprezzato le considerazioni svolte dall'onor. relatore di cui egli, ispirandosi ad alti sentimenti ed a devoti ricordi di tradizioni gloriose per Torino, vorrebbe che nelle ulteriori trattative si tenesse conto, desidererei che il Senato non perdesse di vista,

che questa convenzione è una convenzione la quale, posso ben dire, torna ad onore del municipio di Torino.

Con questa convenzione il municipio di Torino dà ben 6300 metri di maggiore area necessaria per gli edifici (nella convenzione si parla appunto di edifici al plurale) destinati all'Accademia militare ed alla scuola di applicazione contro il corrispettivo di un cascinale che si ritenne rappresentare su per giù quel valore, mettendoci molta buona volontà da parte del comune; ed esso dà inoltre gratuitamente altri 13,000 metri per il maggior sviluppo dell'ospedale militare che realmente è nel desiderio della popolazione possa finalmente aversi così attuato da corrispondere al caldo sentimento che tutti portano verso i bravi soldati che colà per ragioni di infermità hanno bisogno di essere ricoverati. Mi parve doveroso rilevare questo atto del municipio di Torino.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Come la precedente convenzione, quella da stipularsi in base allo schema suindicato, e quelle altre che intervenissero successivamente in dipendenza del medesimo, saranno registrate col diritto fisso di lire 1.20.

(Approvato).

SCHEMA di convenzione aggiuntiva a quella in data 14 novembre 1904, stipulata fra il comune di Torino e l'Amministrazione della guerra, per la permuta di immobili e costruzione col concorso municipale di nuovi edifici per usi militari.

L'anno millenovecentocinque addì dodici del mese di agosto in Torino. Premesso che in seguito a difficoltà incontrate dal comune di Torino nell'espropriazione dei terreni su cui debbono erigersi i nuovi fabbricati per Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, ed alla necessità constatata dall'Amministrazione della guerra, di avere a disposizione una maggiore area per la costruzione del nuovo ospedale militare divisionario, non che di de-

viare il tratto della bealera detta Cossola, che attraversa il sedime su cui deve erigersi detto stabilimento, si dovette d'accordo fra le due Amministrazioni comunale e militare studiare il modo di risolvere le preaccennate questioni.

Che volendosi ora far risultare con apposito atto delle risoluzioni prese al riguardo, fra il comune di Torino rappresentato dal proprio sindaco signor Frola avvocato commendatore Secondo, senatore del regno, figlio del fu Giuseppe, e l'Amministrazione della guerra rappresentata dal signor Chiarle commendatore Angelo, figlio del fu Giuseppe, colonnello direttore del Genio militare di Torino, si conviene e si stabilisce quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione della guerra consente ed accetta che la parte di area, da cedersi dal comune di Torino per erigervi i nuovi fabbricati per Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituita dall'appezzamento segnato coi numeri VI e VII dall'allegato 9° della convenzione 14 novembre 1904 e che è rappresentata in maggior scala nella planimetria (tavola I) annessa alla presente convenzione, ed individuata colle lettere *A, B, C, D, E*, sia invece sostituita dall'appezzamento segnato su questa tavola planimetrica colle lettere *F, G, H, I, K*, che risulterebbe della superficie di mq. 6300 circa superiore alla prima.

Art. 2.

La maggiore superficie di mq. 6300 circa della nuova area *F, G, H, I, K*, che si rende necessaria all'Amministrazione della guerra in conseguenza della proposta variante, viene ceduta gratuitamente all'Amministrazione stessa dal comune di Torino, che si dichiara al riguardo già compensato dal risparmio che otterrà nelle espropriazioni del nuovo sedime a cedersi in confronto dell'espropriazione risultante dal primo progetto, la quale comprendeva parecchi fabbricati.

Art. 3.

Il comune di Torino si obbliga di cedere all'Amministrazione della guerra, altri metri quadrati 14,500 circa di terreno, che occorrono in più dell'area costituente l'appezzamento n. V,

di cui nella tavola di disegno, allegato n. 10 alla convenzione 14 novembre 1904, per il sedime del nuovo ospedale militare divisionario, e come risulta dall'annessa planimetria, tavola II, in cui il sedime primitivo è indicato colle lettere *A, B, C, D, E*, e l'area da aggiungersi colle lettere *C, D, E, F, G, H*, il cui valore d'estimo sarebbe di lire 42,000.

Art. 4.

In compenso di quanto viene stabilito al precedente articolo 3, l'Amministrazione della guerra si obbliga a sua volta, in applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 151, di cedere al comune di Torino, l'immobile demaniale da essa tenuto in consegna e qui di seguito descritto:

Immobile denominato Colombè situato fuori della cinta urbana di Torino, in regione Borgata Vittoria, al civico n. 587, ed iscritto ai numeri dal 170 al 178 parte della mappa urbana, sezione 65^a della superficie complessiva di are 52.70 circa, compresa la parte fabbricata, e segnato nel tipo planimetrico tavola III qui allegato colle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N*, confinante ad est colla proprietà già Giuseppina Humber in Fontana, a sud colla proprietà Treves zio e nipote, Sarda Bernardo e già Levi Emanuele; ad ovest e nord ancora colla proprietà già Giuseppina Humber in Fontana, e del valore d'estimo di L. 42,000.

Art. 5.

Il detto immobile denominato Colombè viene ceduto dall'Amministrazione della guerra al comune di Torino, a corpo nelle condizioni in cui si trova e come è posseduto dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive, ma libero da ogni peso ed ipoteca, con garanzia per l'evizione, nel qual caso il compenso spettante al comune di Torino sarà limitato al puro rimborso del valore stabilito per l'immobile stesso al precedente art. 4.

Uguale garanzia dà il municipio allo Stato per i terreni che cede a quest'ultimo in base al disposto degli articoli 1 e 3 del presente atto.

Art. 6.

Nella cessione del Colombè dall'Amministrazione della guerra al comune di Torino, sono

comprese quelle parti considerate come immobili per destinazione, a senso dell'art. 414 del Codice civile.

Sono però da eccettuarsi gli oggetti di arredamento da caserma (camerate e scuderia), gli impianti e gli apparecchi di fucina, di cucina, di riscaldamento, di illuminazione, d'ogni genere, lavanderia, ecc.; le suppellettili ed in generale tutti quelli oggetti di finimenti che l'Amministrazione militare ritenesse di utile impiego nei nuovi fabbricati militari da erigersi in base alla convenzione 14 novembre 1904.

Art. 7.

La consegna da parte del municipio all'Amministrazione della guerra dei terreni da cederli secondo il disposto degli articoli 1 e 3 del presente atto, sarà fatta abbastanza in tempo perchè non soffra incaglio la costruzione del nuovo ospedale militare e dei fabbricati dell'Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

La consegna da parte dell'Amministrazione della guerra al comune di Torino dell'immobile denominato Colombè, sarà fatta quando le esigenze del servizio militare per il presidio di Torino lo permettano, ed in ogni caso non più tardi del 31 dicembre 1907.

Art. 8.

Il comune di Torino si obbliga ancora di deviare a sua cura e spese il tratto della bealera Cossola e sue derivazioni rappresentate colle lettere *m, n, o, p, q*, nell'annessa tavola planimetrica n. II e che attraversano l'appezzamento n. V. destinato a sedime del nuovo ospedale militare divisionario, portandoli con appositi canali aperti all'esterno del sedime stesso su suolo pubblico, prendendo all'uopo i necessari concerti col consorzio della detta bealera, restando a carico del comune la servitù di tali manufatti e la successiva loro manutenzione.

In compenso l'Amministrazione della guerra corrisponderà una volta tanto al comune predetto la somma di lire cinquemila (L. 5000) da pagarsi ad opera compiuta.

Art. 9.

Le tavole planimetriche nn. I, II e III citate negli articoli precedenti si dichiarano far parte integrante del presente atto.

Art. 10.

Le Amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla iscrizione dell'ipoteca legale, dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11.

La presente convenzione essendo un atto aggiuntivo a quello in data 14 novembre 1904, stipulato fra il comune di Torino e l'Amministrazione della guerra, in seguito alla legge n. 521 in data 18 agosto 1904, si richiamano, per quanto riguarda la registrazione, le spese per tasse di bollo, diritti di segreteria ed altre spese riferentisi al presente atto, le disposizioni dell'articolo 19 della precitata convenzione 14 novembre 1904.

Art. 12.

La presente convenzione obbligherà le due Amministrazioni comunale e della guerra, soltanto dopo che sarà stata approvata dalle rispettive autorità tutorie, colle norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante il comune di Torino:

S. FROLA.

Il Rappresentante l'Amministrazione della guerra

A. CHIARLE.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello Stato nelle spese della VII Esposizione internazionale di arte nella città di Venezia » (N. 532).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese della VII Esposizione internazionale di arte nella città di Venezia ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È stanziato un fondo di L. 100,000 come concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia.

Questo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-1907.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e degli altri approvati pure per alzata e seduta nella tornata precedente, nonchè alla votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio della votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze.

Vengono estratti i nomi dei senatori: Di Carpegna, Sonnino e Roux.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 » (N. 540).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, si invertirebbe l'ordine del giorno, vale a dire si procederebbe subito alla discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-1907 e 1907-908 ».

Faccio questa proposta, perchè oggi l'onorevole ministro dei lavori pubblici può assistere alla discussione, mentre domani è impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

Se non vi sono opposizioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

V. Stampato N. 540.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Vorrei chiedere all'onor. ministro, poichè questa legge non fa che variare il disegno del bilancio dei lavori pubblici e quindi la materia non contrastata rimane integra per quel bilancio, se egli crede, di rimandare a quell'epoca le discussioni delle quali il principio è anche segnato in questa relazione.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'opportuno suggerimento dell'onorevole relatore. Fra pochi giorni verrà innanzi al Senato la discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le questioni principali, le quali si riferiscono all'amministrazione che ho l'onore di dirigere, troveranno posto opportuno nella discussione del bilancio. Questo progetto non fa che provvedere ai bisogni che si sono manifestati in seguito alle alluvioni, frane ed altri avvenimenti improvvisi, per cui è stato necessario presentare note di variazione.

Ringrazio quindi il Senato di questo rinvio della discussione.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ho chiesto di parlare per rallegrarmi di vedere al comma *h* dell'art. 1 la somma di lire 500,000 per costruzione di strade comunali occorrenti pel bonificamento dell'Agro romano ai termini della legge del 1903. Io mi rallegro per questa impostazione di 500,000 lire, perchè mentre ho gran fede negli effetti di quella legge, naturalmente non rapidi ma certamente efficaci, è evidente per altro che la sua funzione non potrà svolgersi finchè non si sia dato il mezzo con le strade periferiche intorno alla città di Roma di poter trasformare in coltura intensiva, e con suddivisioni in razionali unita colturali, le tenute molto ampie che attualmente, anche per ragione di tradi-

zione, portano necessariamente alla coltura estensiva, qual'è al presente.

Mi rallegro quindi di questa impostazione di somma in bilancio, e non ho bisogno di aggiungere l'espressione del desiderio che in tutti i modi sia sollecitata l'esecuzione di quelle strade.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Casana delle parole cortesie che ha avuto per questo primo passo nella esecuzione delle bonifiche dell'Agro romano. Sono stato lieto di assecondare il desiderio manifestato dalla Commissione centrale delle bonifiche dell'Agro romano per la costruzione delle strade, che rappresentano uno dei punti non meno importanti e fecondi del vasto programma, che si è proposto il legislatore colla legge di bonificazione dell'Agro romano.

Assicuro il senatore Casana che a questo primo stanziamento altri ne seguiranno, e spero di poter intensificare l'opera mia; giacchè sarebbe opera perduta sprecare il denaro dello Stato in lavori, che presuppongono necessariamente una rete stradale, sino a che questa non sia stata in grandissima parte bene avviata. Di tale mio proposito mi riservo di dare la prova nei bilanci futuri del Ministero dei lavori pubblici.

CASANA. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 31,975,100 (trentuno milioni novecentosettantacinquemilacento) da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi come segue:

a) lire 400,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, al n. 1, lettera b della tabella E, per interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali,

idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato;

b) lire 1,500,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 28 giugno 1891, n. 306; 28 giugno 1892, n. 299; 6 giugno 1893, n. 458; 12 luglio 1894, n. 298 e 30 giugno 1904, n. 293, per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma;

c) lire 9,000,000 in aggiunta alle assegnazioni fatte dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56 e 30 giugno 1904, n. 293, per la prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II;

d) lire 1,395,100 per lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella A annessa alla presente legge;

e) lire 3,500,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, numero 238, per la costruzione di strade provinciali, designate nella tabella B annessa alla presente legge;

f) lire 1,000,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, all'art. 1, lettera h, per sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o frane;

g) lire 12,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333, per opere di bonifica di 1^a categoria designate nella tabella C, annessa alla presente legge;

h) lire 500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano a termini dell'art. 19 delle legge 13 dicembre 1903, n. 474;

i) lire 1,640,000 per le opere di sistemazione del porto di Piombino;

k) lire 120,000 per spese di sorveglianza sulla costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata;

l) lire 900,000 in applicazione della legge 4 dicembre 1902, n. 506, per sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata;

m) lire 20,000 in aggiunta alla somma autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 14 maggio 1906, n. 198, per l'isolamento del

palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno.

La somma di cui alla lettera *a*) sarà stanziata negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1914-15 in ragione di lire 50,000 nel 1° e nell'ultimo e di lire 100,000 nel 2°, nel 3° e nel 4°.

La somma di cui alla lettera *b*) sarà stanziata per lire 900,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per lire 600,000 nell'esercizio finanziario 1908-909.

La somma di cui alla lettera *c*) sarà stanziata negli esercizi finanziari dal 1908-909 in avanti.

La somma di cui alla lettera *d*) sarà stanziata per lire 140,000 nell'esercizio finanziario 1906-907, per lire 641,100 in quello 1907-908 e pel rimanente nei successivi.

La somma di cui alla lettera *e*) sarà stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-1909.

La somma di cui alla lettera *f*) sarà stanziata per lire 100,000 nell'esercizio 1906-907, per lire 150,000 nell'esercizio 1907-1908 e per lire 750,000 negli esercizi successivi.

La somma di cui alla lettera *g*) sarà stanziata per lire 2,950,000 nell'esercizio finanziario 1907-908 e per il rimanente nei successivi.

La somma di cui alla lettera *h*) sarà stanziata per lire 200,000 nell'esercizio 1906-907 e per lire 300,000 nell'esercizio 1907-908.

La somma di cui alla lettera *i*) sarà stanziata negli esercizi finanziari che verranno designati dal Regio decreto di cui al successivo art. 2.

La somma di cui alla lettera *k*) sarà stanziata in ragione di lire 50,000 nell'esercizio finanziario 1906-907 e lire 70,000 nell'esercizio finanziario 1907-908.

La somma di cui alla lettera *l*) sarà stanziata nell'esercizio finanziario 1907-908.

La somma di cui alla lettera *m*) sarà stanziata nell'esercizio finanziario 1906-907.

I lavori di cui nelle lettere *d*, *e*, *f*, *h*, *i*, *m*, sono dichiarati di pubblica utilità.

Per le spese di cui alle lettere *h*, *k* e *l* è fatta riserva di proporre a suo tempo, nei limiti della spesa consolidata con la legge 21 giugno 1906, n. 238, gli ulteriori stanziamenti a seconda delle necessità.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho chiesto la parola unicamente per avere qualche chiarimento dal ministro dei lavori pubblici.

Io trovo in quest'articolo stabilita la somma di lire 9 milioni per il monumento al gran Re Vittorio Emanuele: leggo poi in altra parte dell'articolo stesso: « la somma di cui alla lettera *c* (cioè dei 9 milioni) sarà stanziata negli esercizi finanziari dal 1908-1909 in avanti ». Un po' l'importanza della somma, un po' questa frase « dal 1908-1909 in avanti », un po' il ricordo di tutto quello che si è speso per il passato e di quella specie di eternità che caratterizza i lavori del monumento, mi spingono ragionevolmente ad interrogare l'onorevole ministro, perchè egli mi dica a che punto siamo coi lavori, quali prospettive si hanno e quanto tempo approssimativamente occorrerà perchè il monumento possa essere compiuto. Perchè in verità, per quel tanto che ne abbiamo saputo e per gli esperimenti fatti fin qui, non so immaginare quale generazione di nipoti o pronipoti vedrà compiuta quell'opera che certo non riusciremo noi a vedere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei avere una parola molto persuasiva per convincere l'onor. Tassi che non è infondata la speranza mia, che non i nostri nipoti, ma noi quanti siamo qui dentro vedremo compiuto il monumento a Vittorio Emanuele: e a rendere questa speranza non assolutamente vana, non assolutamente vuota di contenuto concreto, io ho preso tutti i provvedimenti che erano a tal fine necessari. Il primo era quello di chiedere al Parlamento i fondi e li ho richiesti con questo progetto di legge. Il secondo provvedimento era quello di stabilire una buona volta quale fosse il modello da eseguire; poichè il grande architetto, del quale tutto il mondo civile rimpiange la perdita, non aveva lasciato un progetto definitivo in ogni sua parte, la cui esecuzione potesse essere, senz'altro, affidata ad altri, di guisa che i tre architetti, succeduti a lui, e che furono incaricati della continuazione dell'opera sua da uno dei miei predecessori, si trovarono dinanzi a questa prima

difficoltà, di dover compilare, cioè, il progetto. Ed un progetto fu compilato ed esposto alla Esposizione di Milano, ma le fiamme lo distrussero e, forse, non ebbero torto (*si ride*), perchè quel progetto, per molti rispetti, non rispondeva al carattere generale del monumento. Convocata la Commissione Reale, io le richiesi innanzi tutto di far compilare il progetto definitivo; e sono lieto di ripetere anche in Senato che i tre architetti, incaricati della direzione dei lavori del monumento, hanno compiuto un'opera veramente ammirevole, perchè in breve tempo sono stati in condizione di presentare alla Commissione Reale un modello definitivo che la Commissione stessa ha approvato alla unanimità, compresi, cioè, i voti di quegli egregi signori che, per ragioni certamente rispettabili, furono più tardi dissenzienti sull'indirizzo da dare, soprattutto alla parte centrale del monumento. Quindi il secondo passo può dirsi compiuto, perchè abbiamo un progetto definitivo, approvato dalla Commissione Reale e degno di tale approvazione.

Ma ho fatto ancora un altro passo, ho avviato le pratiche opportune, e spero di condurle a termine in poco tempo, per potermi assicurare la fornitura costante della pietra necessaria per il monumento, poichè è bene che il Senato sappia che vi sono due ditte appaltatrici della pietra.

Il monumento è stato diviso in due parti, una ditta fornisce la pietra per un lato, e l'altra ha il diritto di fornirla per l'altro. E si badi che la qualità della pietra non è una sola, perchè la pietra proviene dalle cave di Marzana e dalle cave di Botticino, e, come se queste difficoltà non fossero abbastanza, se ne è aggiunta un'altra, cioè, vi è un'impresa, che ha l'appalto della messa in opera di questa pietra, ma non dispone dei grandi mezzi che il lavoro richiede.

Da ciò è sorta una lite con lo Stato per cagione dei ritardi che hanno anche essi i loro effetti nell'avanzamento dei lavori del monumento.

Ora, ho avviato le pratiche opportune perchè sia assicurata la pietra necessaria, per evitare così quei frequenti scioperi degli scalpellini addetti al monumento, famosi ormai per l'*urbe* e fors' anche per l'*orbe*; e perchè sia facile la messa in opera della pietra. Inoltre ho unificato le tre direzioni sia per renderne maggiore

l'affiatamento, sia per evitare che in questo paese, ove si scrive troppa carta, si perda un tempo prezioso; ho disposto pertanto che allo scopo di assicurare un maggiore impulso nei lavori, ogni mese si riuniscano i tre architetti, incaricati della direzione artistica, il Genio civile, incaricato della costruzione, e la direzione amministrativa del Ministero, affinchè con conferenze frequenti discutano i problemi più importanti da risolvere, le pratiche più urgenti da espletare.

Queste cose, che io ho fatto in un periodo di tempo non abbastanza lungo, dimostreranno al senatore Tassi il grande amore che io porto al compimento di questa che è la maggiore opera artistica che l'Italia nuova, sciogliendo il debito di gratitudine verso il gran Re, va elevando in Roma. Confido che, almeno nella sua parte principale e sostanziale, poichè non rimangono a risolvere che le questioni relative alla parte centrale del monumento, e tutto il resto si può considerare definito, quando l'Italia celebrerà in Roma il 50° anniversario della fondazione del Regno, gli Italiani potranno sciogliere il debito di gratitudine verso il gran Re recandosi, come in pellegrinaggio nazionale, a questa, che è il maggior monumento che l'Italia nuova ha consacrato al fondatore dell'unità e dell'indipendenza nazionale.

E ho ragione di credere che questa mia speranza sia confortata dai fatti; dappoichè chi dopo di me avrà la responsabilità del potere, non dubito metterà in quest'opera, che è opera di tutta la nazione, lo stesso zelo e lo stesso amore che, posso dirlo con orgoglio, ho io portato nel compimento di questo mio dovere. (*Approvazioni vivissime*).

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Debbo ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni che ha fatto, e mi auguro che le speranze rosee da lui espresse, riescano, dopo tanti disinganni, ad essere una buona volta coronate da felice avveramento secondo i comuni desideri.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Avevo dimenticato di dare notizia al Senato di un altro fatto che costituisce un passo non

piccolo verso la soluzione di tutte le question sorte.

Secondo il progetto dell'architetto Sacconi, doveva espropriarsi, ed era di evidente necessità, il palazzetto di Venezia. Da molti e molti anni correvano trattative col Governo austriaco per la risoluzione di questa questione, perchè era interesse del Governo austriaco e nostro che il palazzetto di Venezia, un vero gioiello di architettura, non andasse perduto, sicchè all'abbattimento del palazzetto doveva corrispondere la ricostruzione di esso. Ora, sono lieto di annunziare al Senato, che in seguito a pratiche condotte, per mezzo del Ministero degli esteri e per mezzo di qualche autorevole membro della Commissione Reale, siamo venuti in un accordo col Governo austro-ungarico, accordo che sarà sottoscritto fra giorni. Si è convenuto adunque che per un prezzo determinato il Governo austriaco consenta all'abbattimento del palazzetto Venezia e si obblighi di farlo ricostruire nel lato opposto del grande palazzo, rendendo libera così la visuale del monumento anche da quel lato. (*Approvazioni*).

Anche questo è un passo non breve per la prosecuzione sollecita del monumento.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Il signor ministro ha anticipato la risposta alla domanda che io volevo rivolgergli.

Evidentemente la grande opera cui egli intende con zelo e con amore, opera che deve servire per onorare il fondatore dell'unità d'Italia, si connette intimamente col riordinamento della piazza di Venezia, e quindi con l'inevitabile demolizione del palazzetto di Venezia. Siccome però, è da anni che si trascina questa questione, e sono corse molte voci di accordi già intervenuti con il Governo austro-ungarico, senza che si sia risoluto un bel nulla, io aveva ragione di dubitare che anche questa volta vi fossero delle tergiversazioni. Perchè non è bene illudersi, la popolazione pone una specie di amor proprio in questo, e si sente quasi ferita in questo suo amor proprio nel vedere che si trova tanta resistenza, tanta difficoltà, a poter conseguire quello che non solo è indispensabile al compimento dell'opera, ma, ripeto, ha rapporti intimi coll'amor proprio nazionale. Ed io spero e confido che le trattative

riprese dall'attuale ministro dei lavori pubblici riescano veramente a buon fine, e che questa risoluzione sia affrettata per quanto più è possibile. Non ho altro da dire.

LEVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI. Quale membro della Commissione Reale, della quale mi onoro far parte, ho chiesto facoltà di parlare per due motivi. Anzitutto per ringraziare l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni, le quali sono piena conferma di quelle fatte nel seno della Commissione stessa e consacrano le deliberazioni da essa prese. Tali dichiarazioni corrispondono perfettamente a quello che è avvenuto ed erano veramente necessarie per togliere gli equivoci suscitati da fantastiche dicerie. L'onor. ministro ha messo le cose bene a posto, ed io sento il dovere di ringraziarlo, sicuro in questo, di rendermi interprete dei sentimenti della maggioranza della Commissione. (*Approvazioni*).

La seconda ragione che mi ha indotto a chiedere la parola riguarda il riordinamento della piazza Venezia.

A tale proposito avrei desiderato fare una raccomandazione all'onor. ministro; ma avendo egli già risposto anticipatamente nel rivolgersi all'onor. Tassi, ed in modo, secondo me, soddisfacente ed esauriente, non mi resta che a nuovamente ringraziarlo.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Poichè ora si parla del monumento a Vittorio Emanuele, vorrei rivolgere una domanda al ministro dei lavori pubblici. Negli ultimi tempi, riguardo alla costruzione della parte centrale del monumento, è sorto un dissidio tra i membri della Commissione Reale, tantochè alcuni di essi si sono dimessi.

Parrebbe che alcuni dei commissari vorrebbero togliere sotto la parvenza di ragione artistica il carattere ed il significato di apoteosi al gran Re e di commemorazione dell'opera da lui compiuta. Si vorrebbe invece fare quel che si è chiamato l'*Altare della Patria*.

Fortunatamente la maggioranza è rimasta salda nel volere che al monumento fosse conservato quel carattere e quel significato che il Parlamento volle dargli, allorchè deliberò que-

sto tributo di riconoscenza al Padre della Patria.

Io amerei che il ministro, anche su questo punto, volesse dare affidamento al Senato nel senso che egli (ne son sicuro) d'accordo con la maggioranza della Commissione Reale vorrà opporsi ad ogni tentativo a falsare il concetto che mosse il Parlamento allorchè votò un monumento al Re Vittorio Emanuele II. L'altare della patria, il monumento alla terza Italia, saranno idee bellissime, ma non è questo che il Parlamento ha deliberato.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro al senatore Paternostro che l'accordo col Governo austriaco è stato già concretato in un apposito schema di convenzione, che io ho trasmesso al Ministero degli esteri e che è il risultato delle lunghe trattative seguite sino ad oggi; esso contiene le proposte accettate dal Governo austriaco, e dal Governo italiano, di guisa che io confido che non vi saranno ulteriori difficoltà da rimuovere, e che fra poco, sarà sottoscritto l'atto, che contiene appunto l'autorizzazione a demolire il palazzetto di Venezia con l'obbligo, per parte dell'Austria, di ricostruirlo in quei pressi. Aggiungo che in questa occasione ho curato anche di risolvere la questione circa il diritto del Governo austriaco sopra una parte dell'area della piazza, diritto che sarebbe fondato sopra un'iscrizione che in quella piazza si legge; e si è al riguardo convenuto che quella piazza non solo rimarrà, come sempre, assoggettata ad un uso pubblico, ma che nessun'altra ragione vi potrà vantare da ora innanzi, il Governo austriaco.

In quanto all'onor. Di Camporeale, sono lieto di ripetergli qui la dichiarazione esplicita e categorica, fatta nell'altro ramo del Parlamento. Il monumento è sorto per una legge del Parlamento, il quale ha deliberato ch'esso dovesse essere la testimonianza della riconoscenza del popolo italiano verso il Re liberatore. Non è dato a nessun ministro di mutare il significato politico del monumento. Il significato politico è quello, che il Parlamento ha voluto e che il popolo italiano ha ratificato col suo plauso. Io conserverò al monumento il carattere della personificazione di tutta l'epopea nazionale nella

grande figura del Re liberatore. Altri avrebbero desiderato che il monumento fosse alla terza Italia. Non nego che anche questa sarebbe stata una splendida idea, ma politicamente essa non avrebbe avuto il significato chiaro e preciso, e la ragione storica che invece ha informato la legge, che il Parlamento votò; a quella legge, a quella significazione, che è palpito dei nostri cuori (*Bravo, bene*), così per quelli che hanno combattuto ed esposto a repentaglio la vita, come per noi giovani che, non avendo combattuto, sentiamo tanto più il dovere di seguire questa via, terrò fede, non ostante le opposizioni che mi venissero, perchè il Parlamento soltanto potrebbe mutare la legge e la ragione politica del monumento. Ma nel Parlamento italiano, nel quale pulsano i cuori di tanti eroi sconosciuti ed ignoti, le cui gesta sono sacre alla storia, non si troverà chi venga a rinnegare il dovere che la patria sente, più profondo che mai, di tributare la sua riconoscenza a Vittorio Emanuele II. (*Vivissime approvazioni*).

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Debbo ringraziare l'onorevole ministro delle chiare, recise e confortanti dichiarazioni che ha fatto, e che, come egli stesso ha potuto vedere, il Senato ha accolto con plauso. Io mi dichiaro più che soddisfatto delle risposte che l'onor. ministro ci ha dato.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Io a mia volta debbo rivolgere ringraziamenti all'onorevole ministro per le sue franche dichiarazioni di buona volontà, ed io non dubito che permanendo egli a quel posto, questa vertenza col Governo austro-ungarico sarà risolta nel miglior modo possibile. Ma mi sia lecito avvertire che le trattative iniziate da lui saranno condotte da un altro Ministero...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Che le condurrà con lo stesso ardore.

PATERNOSTRO. ...saranno condotte da un altro dicastero. Ora io credo che bisogna fare a fidanza con l'energia che ispira la sua persona, perchè l'esperienza c'insegna che ad ogni ministro austro-ungarico che è cambiato le difficoltà sono cambiate pure. Una volta era la questione dell'importanza artistica di questa

parte dell'edificio, un'altra volta era il prezzo, un'ultima volta è stato il pericolo che potrebbe correre la torre del palazzo.

Tutti questi non sono che pretesti, perchè attenendomi a quest'ultima difficoltà affacciata dall'altro contraente, io dico che non è seria, perchè se mai fosse che il palazzo potesse correre pericolo per la demolizione della palazzina, il rinsaldare le fondazioni del palazzo, sarebbe sempre a carico nostro. Ho ragione di credere che questi siano dei pretesti, ed è per ciò ripeto, che io confido solamente nell'energia e nel buon volere dell'onorevole ministro, perchè si venga a capo della questione che interessa l'amor proprio nazionale.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Torno a dichiarare che oramai siamo prossimi alla sottoscrizione del contratto.

PATERNOSTRO. Speriamo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente si doveva tener conto del fatto che, venendo a mancare alla torre il sostegno del palazzetto, fossero necessarie opere di rinforzo, questo però non è stato mai un *fine di non ricevere*; si è trattato soltanto della maggiore indennità dovuta per la spesa necessaria a tal fine.

Ora, questa indennità è stata concordata e, messi d'accordo su questo punto, non rimane ora alcuna difficoltà.

Il mio collega degli esteri compirà l'opera sua direttamente col Governo austriaco, e ho ragione di confidare che fra poco la questione si potrà dire definitivamente risolta con la stipulazione di un regolare contratto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di stipulare col comune di Piombino una convenzione, con cui il comune stesso si obblighi ad anticipare la somma suddetta per la sollecita esecuzione delle opere autorizzate, che sono dichiarate di pubblica utilità. La convenzione,

da registrarsi col diritto fisso di una lira, sarà approvata per Regio decreto, il quale stabilirà in che modo e in quali esercizi la somma anticipata sarà dallo Stato rimborsata al comune, senza interessi e dedotta la quota di contributo a suo carico.

Alla convenzione, che venga stipulata, sarà applicabile il disposto dell'art. 7 della legge 13 marzo 1904, n. 102, quanto all'imposizione e riscossione di una tassa supplementare a quella di ancoraggio.

(Approvato).

Art. 3.

Alla data della promulgazione della presente legge cessa definitivamente la facoltà di valersi del disposto dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente l'anticipata esecuzione dei lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, e le somme che a detta epoca risulteranno dovute alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito col Tesoro, saranno rimborsate entro otto esercizi a decorrere dal 1907-908.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio 1906-907 le seguenti anticipazioni di fondi:

a) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la stessa opera nell'esercizio finanziario 1907-908;

b) di lire 300,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 3 della tabella I annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica delle maremme toscane.

La detta somma sarà diminuita in ragione di lire 160,000 nell'esercizio 1908-909 e 140,000 nell'esercizio 1909-910 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica;

c) di lire 400,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 3 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate.

La detta somma sarà diminuita in ragione di annue lire 100,000 sugli stanziamenti da farsi per la stessa bonifica negli esercizi finanziari dal 1915-916 al 1918-919;

d) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite nella tabella IV, annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per il fondo di riserva.

La detta somma sarà diminuita in ragione di lire 200,000 nell'esercizio 1908-909 e di lire 250.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912;

e) di lire 200,000 sull'assegnazione stabilita per le opere di ampliamento del porto di Napoli nella legge 13 marzo 1904, n. 102.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento proposto per l'esercizio 1907-908, in base alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate per l'esercizio 1907-908 le seguenti anticipazioni di fondi:

a) di lire 600,000 sulle assegnazioni stabilite dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 per la costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta opera nell'esercizio 1908-909;

b) di lire 700,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 33 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica della bassa pianura bolognese-ravennate.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 200,000 nell'esercizio 1910-911 e di lire 250,000 in ciascuno dei due esercizi 1911-912 e 1912-913.

c) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 43 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica del lago di Lesina.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta bonifica nell'esercizio 1912-913;

d) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 44 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica di Varano.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910;

e) di lire 250,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 54 della tabella III annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per la bonifica dei terreni paludosi fra Capo Suvero e la foce dell'Angitola.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 50,000 nell'esercizio 1910-911 e lire 200,000 nell'esercizio 1911-912.

f) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite nella tabella IV annessa alla legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) per un fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'art. 66 del testo unico della legge predetta.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per il predetto fondo di riserva in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910.

g) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 14 della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333, per la bonifica dei pantani Grosso e Piccolo;

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per la predetta bonifica nell'esercizio 1909-910;

h) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite al n. 17 della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333, per la bonifica di Venafro.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 100,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912;

i) di lire 200,000 sulle assegnazioni stabilite dal n. 21 della tabella unica annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 333, per la bonifica del bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto.

La detta somma sarà diminuita sugli stanziamenti da farsi per la predetta bonifica in ragione di lire 150,000 nell'esercizio 1918-919 e lire 50,000 nell'esercizio 1919-920;

h) di lire 250,000 sulle assegnazioni stabilite all'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per i lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli.

La detta somma sarà diminuita sullo stanziamento da farsi per il predetto porto nell'esercizio finanziario 1914-915.

(Approvato).

Art. 6.

Per provvedere alla sistemazione ed ultimazione delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi, di cui alla tabella *B* della legge 25 giugno 1906, n. 255, è data facoltà al Governo del Re, in applicazione dell'art. 262 del regolamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 607, di trasportare la somma di lire 150,000 dal capitolo 211 « Sussidi ai comuni per le strade comunali obbligatorie ecc. » al capitolo 409 *ter* « Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 ed in corrispondenza, uguale somma dal capitolo 233 al capitolo 434 dello stato di previsione dell'esercizio 1907-908.

(Approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 saranno portate le variazioni stabilite dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

A modificazione della legge 21 giugno 1906, n. 238, le proposte dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno modificate in conformità della nota di variazione contenuta nella tabella *E* annessa alla presente legge, contenente anche modificazioni di conseguenza nella parte ordinaria dello stesso stato di previsione.

(Approvato).

Art. 9.

La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate in forza dei precedenti articoli 4 e 7, 5 e 8 (tabelle *D*, *E*) sarà fatta nel modo indicato dalla tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Tabella A

Lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.

Numero d'ordine	Provincia	INDICAZIONE DEL LAVORO	Importo
1	Avellino	Consolidamento del burrone detto « Madonna dell'Arco », presso Ariano, lungo la strada nazionale, n. 54 (Maggiori fondi occorrenti in aggiunta a quelli accordati dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56)	200,000
2	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale, n. 55 <i>bis</i>	100,000
3	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 <i>ter</i>	38,000
4	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 <i>quater</i>	20,000
5	Belluno	Parziale ricostruzione di opere di presidio al transito nel tratto detto « la Cavallera » fra le progressive 44.900 e 45.700 lungo la strada nazionale n. 9	40,000
6	Benevento	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53	100,000
7	Campobasso	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 <i>bis</i>	50,000
8	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 <i>bis</i>	105,000
9	Chieti	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51 <i>bis</i>	45,000
10	Id.	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 <i>bis</i>	30,000
11	Cuneo	Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Majra, nell'abitato di Dronero, lungo la strada nazionale n. 29	80,000
12	Id.	Rettifica della salita detta « la Cavajerà » lungo la strada nazionale n. 31	70,000
13	Firenze	Correzione della curva all'imbocco del ponte dell'Appennino dalla parte di S. Marcello Pistoiese lungo la strada nazionale n. 40.	20,000
<i>A riportarsi . . . L.</i>			898,000

Segue 'Tabella A.

Numero d'ordine	Provincia	INDICAZIONE DEL LAVORO	Importo
		<i>Riporto . . . L.</i>	898,000
14	Genova	Allargamento del ponte a tre luci sul torrente Ghiacciato, presso Molassano, lungo la strada nazionale n. 36	20,000
15	Id.	Correzione fra i km 18 e 19 lungo la strada nazionale n. 36	100,000
	Massa	Lavori per l'allacciamento della rettifica compresa fra il ponte Debicò e quello sul torrente Rosaro della nazionale n. 38, presso Soliera	100,000
17	Pesaro	Correzione in località « Cà Ruffagallo » lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 43 . .	64,000
18	Potenza	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 15,515.50 lungo il 2° tronco dalla Scaricata di Grottole a Potenza della strada nazionale n. 56	18,600
19	Id.	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 212.480 lungo il tronco Sella Cessuta-Altipiano di Viggiano della strada nazionale n. 58	20,000
20	Id.	Costruzione di una casa cantoniera lungo il primo tronco dell'abitato di Sapri alla nazionale delle Calabrie della strada nazionale n. 59	14,500
21	Sassari	Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale n. 84 . .	10,000
22	Udine	Ricostruzione di un ponte sul torrente Misigulis lungo la strada nazionale n. 2 . . .	50,000
23	—	Fondo per imprevisti e maggiori spese, direzione e sorveglianza dei lavori sovra indicati	100,000
		TOTALE . . . L.	1,395,100

Tabella B

Maggiori spese per costruzione di strade provinciali.

Provincia	OPERA STRADALE		Importo della maggiore spesa
	N°	Designazione	
		<i>Legge 30 maggio 1875, n. 2521</i>	
Campobasso	13	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia.	300,000
Caltanissetta	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne, sotto Calascibetta	80,000
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo	220,000
		<i>Legge 23 luglio 1881, n. 323. Elenco III.</i>	
Firenze	23	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano	300,000
Benevento	34	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Belsiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento Foiano presso il Casone Cocca	100,000
Campobasso	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro	100,000
Id.	71	Strada dal ponte Morgia Schiavoni sulla Frentana nei tenimenti di Castellino e Ripabottoni sulla nazionale Sannitica presso Centocelle	70,000
Id.	74	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano	130,000
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Iserni Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo	100,000
		<i>A riportarsi . . .</i>	1,400,000

Tabella B.

Provincia	OPERA STRADALE		Importo della maggiore spesa
	N°	Designazione	
		<i>Riporto . . . L.</i>	1,400,000
Campobasso	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti.	200,000
Chieti	97	Strada da sotto Atesa all'Istonia presso S. Barnaba di San Buono.	100,000
Messina	165	Strada da Sant'Agata di Militello, nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti Randazzo.	1,080,000
Napoli	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta.	40,000
		Spese imprevedute per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	580,000
		Indennità di trasferte, stipendi e assegni mensili al personale ordinario, aggiunto e straordinario del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883. Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi nell'interesse delle dette costruzioni.	100,000
		TOTALE . . . L.	3,500,000

Tabella C

Maggiori somme occorrenti per opere di bonifica nelle varie provincie del Regno
esclusa la Sardegna.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DELL'OPERA	Maggiore spesa ad autorizzare
<i>Legge 22 marzo 1900, n. 195.</i>		
1	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	1,000,000
2	Maremme toscane (Grosseto e Pisa)	6,000,000
3	Palude dell'Alberese (Grosseto)	50,000
4	Agro Sarnese (Salerno)	700,000
5	Agro Brindisino (Lecce)	320,000
6	Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Marino (Sondrio) .	140,000
7	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	100,000
8	Fraida, Palude di mezzo e di sotto (Udine)	30,000
9	Terreni paludosi nel Consorzio Retratto Monselice (Padova)	130,000
10	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	340,000
11	Laghi Alimini, Fontanelle (Lecce)	250,000
12	Paludi Foggione, S. Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Pantano (Lecce)	400,000
13	Paludi Mammalie, Rottacapozza (Lecce)	70,000
14	Pantano Basso a Marinella (Campobasso)	130,000
15	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	400,000
16	Laghi Salsa, Camerina e Pantano (Siracusa)	110,000
17	Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsuri (Siracusa)	1,000,000
18	Terreni paludosi e paludi detti Margi di Xitta (Trapani)	370,000
19	Paludi Nespuliddu Margi di Milo (Trapani)	190,000
20	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani)	190,000
<i>Legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>		
21	Paludi Scicli (Siracusa)	80,000
		12,000,000

Tabeila D.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.		<i>Riporto . . . L. +</i>	
Capitolo 3. Ministero, spese per trasporto, per indennità a reggenza, e per indennità rivolte al personale dell'amministrazione centrale. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre amministrazioni L. +	20,000	riali registrati preventivamente dalla Corte dei conti » +	345,000 20,000
Capitolo 6. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie. » +	10,000	Capitolo 28. Compensi e sussidi al personale del Genio civile » +	20,000
Capitolo 8. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale e per i Circoli ferroviari d'ispezione » +	30,000	Capitolo 29. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire dai danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle regie Trazzere » +	476,500
Capitolo 9. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per l'Amministrazione centrale e per i circoli ferroviari di ispezione » +	7,000	Capitoli 30. Trasferite e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire dai danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle regie Trazzere » +	2,500
Capitolo 12. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Boll-et tino ufficiale</i> del Ministero. Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » +	30,000	Capitolo 31. Salario ai cantonieri delle strade nazionali (<i>Spese fisse</i>) » +	74,850
Capitolo 13. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » +	5,000	Capitolo 32. Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali » +	2,500
Capitolo 16. Spese di liti e per arbitraggi (<i>Spesa obbligatoria</i>) » +	55,000	Capitolo 34. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali, che ne attraversano gli abitati, a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F » +	7,000
Capitolo 21. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) » +	3,000	Capitolo 36. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'articolo 42 della legge 25 marzo 1865, n. 2248, allegato F » +	9,000
Capitolo 23. Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (articolo 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) » +	20,000	Capitolo 44. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, assegni ai custodi, guardiani e manovratori. (<i>Spese fisse</i>) » +	10,000
Capitolo 25. Spese per indennità di visite e di traslocazione » +	150,000	Capitolo 46. Spese pel servizio di piena e spese casuali	
Capitolo 26. Spese diverse pel Genio civile » +	15,000		
Capitolo 27. Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministe-			
Da riportarsi . . . L. +	345,000	Da riportarsi . . . L. +	967,350

Riporto . . . L.	+	967,350
pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente »	+	50,000
Capitolo 48. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi e guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	+	500
Capitolo 54. Agro Romano - Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica »	+	11,880
Capitolo 56. Manutenzione e riparazione dei porti »	+	200,000
Capitolo 57. Escavazione dei porti - Manutenzione ed esercizio del materiale effossorio di proprietà dell'Amministrazione »	+	100,000
Capitolo 61. Manutenzione, riparazione, illuminazione e <i>rinovazione di apparecchi</i> di fari e fanali »	+	67,000
Capitolo 62. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. Assegni e competenze ai fanalisti avventizi »	+	8,000
Capitolo 63. Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	+	350
Capitolo 65. Personale subalterno pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	+	350
Capitolo 74. Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (<i>Spese fisse</i>) »	+	8,000
Capitolo 78. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze e indennità in base all'articolo 11 della legge 11 marzo 1904, n. 66 »	+	20,000
Capitolo 79. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma. (<i>Spese fisse</i>) »	+	2,000
Da riportarsi . . . L.	+	1,435,430

Riporto . . L.	+	1,435,430
Capitolo 80. Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1 lett. <i>b</i> della legge 30 giugno 1904 n. 293) »	+	700,000
Capitolo 94. Assegni mensili al personale avventizio addetto al lavoro di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma »	+	13,000
Capitolo 98. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II »	+	4,000
Capitolo 99. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II »	+	26,000
Capitolo 108 <i>bis</i> . Lavori urgenti di sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 47 <i>bis</i> (Aquila) »	+	5,000
Capitolo 108 <i>ter</i> . Lavori urgenti di sistemazione e miglioramento della strada nazionale n. 53 <i>bis</i> (Aquila) »	+	3,000
Capitolo 134. Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 56 (Salerno) »	+	12,000
Capitolo 136. Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rami di accesso lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari) »	+	25,000
Capitolo 140. Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani) »	+	10,000
<i>Spesa dipendente dall'articolo 1 lettera e) della presente legge.</i>		
Capitolo 152- <i>bis</i> . Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 <i>bis</i> (Avellino) »	+	43,000
Capitolo 152 <i>ter</i> . Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 <i>ter</i> (Avellino) »	+	9,000
Da riportarsi . . . L.	+	2,280,430

<i>Riporto . . . L.</i>	+ 2,280,430
Capitolo 152 <i>quat.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55 <i>quat.</i> (Avellino) . . . »	+ 8,000
Capitolo 152 <i>quinq.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 (Benevento) . . . »	+ 20,000
Capitolo 152 <i>sexies.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 <i>bis</i> (Campobasso) . . . »	+ 10,000
Capitolo 152 <i>septies.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 <i>bis</i> (Campobasso) . . . »	+ 20,000
Capitolo 152 <i>octies.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51 <i>bis</i> (Chieti) . . . »	+ 10,000
Capitolo 152 <i>novies.</i> Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52 <i>bis</i> (Chieti) . . . »	+ 10,000
Capitolo 152 <i>decies.</i> Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale n. 84 (Sassari) . . . »	+ 10,000
Capitolo 157. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . »	+ 4,500
Capitolo 164. Strada lungo la valle del Trigno dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone di Forlì, Roccasicura e Ceno (Campobasso) . . . »	+ 150,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15).	
Capitolo 166. Strada della Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina Montagne, sotto Calascibetta (Caltanissetta) . . . »	+ 30,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 19).	
Capitolo 170. Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina). . . »	+ 90,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53).	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	+ 2,642,930

<i>Riporto . . . L.</i>	+ 2,642,930
Capitolo 175. Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve S. Stefano (Firenze) . . . »	+ 60,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 23).	
Capitolo 179. Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) . . . »	+ 40,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 70).	
Capitolo 182. Strada dalla Garibaldi al piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio, Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, con le diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) . . . »	+ 110,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 73).	
Capitolo 185. Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) . . . »	+ 30,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 77).	
Capitolo 186. Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone a S. Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola alla stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) . . . »	+ 50,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 78).	
Capitolo 190. Collegamento della strada Provinciale Istonia con la Trignina attraverso la sella del Convento di Palmoli (Chieti) . . . »	+ 70,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 101).	
Capitolo 193. Strada da Sant'Agata di Militello nei pressi di Alcara li Fusi, Longhi, Galati,	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	+ 3,002,930

<i>Riporto . . .</i>	L. + 2,002,930
Ueria e Raccuia alla Provinciale Patti Randazzo (Messina) . . . »	+ 120,000
(Legge, 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 165).	
Capitolo 198. Strada da Laurito, sulla provinciale di Serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero a Torre Orsaia ed alla provinciale di Serie Caselle in Pittari Scario (Salerno) »	+ 10,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 225).	
Capitolo 200. Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521) »	+ 200,000
Capitolo 201. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521 e per le strade di cui nell'elenco III della Legge 23 luglio 1881, numero 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente . . . »	+ 200,000
Capitolo 202. Impreviste e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 »	+ 120,000
Capitolo 224. Opere idrauliche di 4ª categoria. Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1903 n. 183 . . . »	+ 10,000
Capitolo 226. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. . . . »	+ 20,000
Capitolo 227. Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e pel ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904 n. 293, e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . . »	+ 100,000
Capitolo 234. Maremme Toschane (Grosseto e Pisa) »	+ 300,000
Capitolo 266. Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna-Ferrara) »	+ 400,000
<i>Da riportarsi . . .</i>	L. + 4,482,930

<i>Riporto . . .</i>	L. + 4,482,930
Capitolo 290. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a) b) c) d) e) dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa »	+ 700,000
Capitolo 305. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (<i>Spese fisse</i>) »	+ 5,000
Capitolo 310 bis. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano (art. 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 574) »	+ 200,000
Capitolo 322. Strada da Rondonda per Viggianello alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) »	+ 120,000
(Legge 30 maggio 1875 n. 2521 n. 55).	
Capitolo 324. Prolungamento della strada provinciale Rondonda-Volsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) »	+ 20,000
(Legge 23 luglio 1881 n. 333, Elenco III, n. 154).	
Capitolo 327. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per S. Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) »	+ 30,000
(Legge 23 luglio 1881 n. 333, Elenco III, n. 112).	
Capitolo 330. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 »	+ 85,000
Capitolo 331. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 »	+ 10,000
Capitolo 341. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (<i>Spese fisse</i>) »	+ 10,000
<i>Da riportarsi . . .</i>	L. + 5,662,930

<i>Riporto . . . L.</i>	+ 5,662,930
Capitolo 342. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata »	+ 1,000
Capitolo 343. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia della Basilicata (<i>Spese fisse</i>) »	+ 500
Capitolo 352 bis. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140 »	+ 60,000
Capitolo 352 ter. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140 (<i>Spese fisse</i>) »	+ 56,300
Capitolo 352 quater. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse ed indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere della Basilicata autorizzate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 »	+ 15,000
Capitolo 352 quinquies. Assegni mensili al personale avventizio ad detto al servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140 (<i>Spese fisse</i>) »	+ 15,000
Capitolo 352 sexies. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere della Basilicata autorizzate con la legge 31 marzo 1904, n. 140 »	+ 3,700
Capitolo 352 septies. — Rettifica e sistemazione della strada da Nocera Terinese per San Mango d'Aquino all'abitato della nuova Martirano in provincia di Catanzaro »	+ 3,000
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	+ 5,817,430

<i>Riporto . . . L.</i>	+ 5,817,430
Capitolo 357. Costruzione di ponti nella località Puella e Trifoglio, lungo la strada nazionale n. 57. (Cosenza) »	+ 5,000
Capitolo 362. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi. »	+ 1,000
Capitolo 396. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>) »	+ 3,000
Capitolo 397. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi »	+ 1,000
Capitolo 404. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi »	+ 2,000
Capitolo 409 ter. Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare . . . »	+ 145,000
Capitolo 409 decies-A. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255 »	+ 30,000
Capitolo 409 decies-B. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, numero 255 »	+ 30,000
Capitolo 409 decies-c. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse ed indennità, in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi auto-	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	+ 6,034,430

Riporto . . . L.	+ 6,034,430
rizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255 »	+ 6,000
Capitolo 409 <i>decies</i> -D. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255 (<i>Spese fisse</i>) »	+ 6,000
Capitolo 409 <i>decies</i> -E. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle opere delle provincie calabresi autorizzate con la legge 25 giugno 1906, n. 255 »	+ 3,000
Capitolo 450. Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini di carenaggio »	+ 200,000
Capitolo 465. Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti »	+ 150,000
Capitolo 471. Ampliamento della illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse »	(a)
Capitolo 471 <i>bis</i> . Rimborso al comune di Spezia delle spese di illuminazione del porto mercantile di quella città nei decorsi esercizi »	+ 17,000
Capitolo 477. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (<i>Spese fisse</i>) »	+ 28,000
Capitolo 481. Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo »	+ 12,000
Capitolo 482 <i>bis</i> . Spese di sorveglianza sulla costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata »	+ 50,000
Da riportarsi . . . L.	+ 6,511,430

(a) Si è variata la denominazione del capitolo trasportando nella parte ordinaria al capitolo n. 61 la « Rinnoiazione degli apparecchi ».

Riporto . . . L.	+ 6,511,430
Capitolo 502. Isolamento del Palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (articolo 1, lettera a, della legge 30 giugno 1904, n. 293) »	+ 20,000
Capitolo 785. Spese di complemento e saldo, relative alle 19 linee complementari, contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, alle linee ed ai titoli di spesa, di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 27 giugno 1847, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'articolo 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa, pei quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo »	+ 1,750,000
Totale . . . L.	+ 8,281,430

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>) . I.	- 105,000
Capitolo 18. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>) »	- 135,000
Capitolo 20. Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>) »	- 210,000
Capitolo 24. Fitto di locali per uso di ufficio (<i>Spese fisse</i>) »	- 15,000
Capitolo 37. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (<i>Spesa d'ordine</i>) »	- 3,000
Capitolo 38. Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Manutenzione e riparazione »	- 5,000
Capitolo 41. Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione »	- 10,000
Capitolo 43. Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Fitti e canoni (<i>Spese fisse</i>) »	- 4,000
Capitolo 53. Agro Romano - Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (<i>Spese fisse</i>) »	- 11,880
Da riportarsi . . . L.	- 493,880

Riporto . . . L.	— 498,880
Capitolo 71. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio, addetto al servizio generale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	— 10,700
Capitolo 75. Ministero - Personale aggiunto - Sussidi e competenze diverse ed indennità »	— 8,000
Capitolo 77. Genio civile - Personale aggiunto, addetto al servizio generale - Stipendi (<i>Spese fisse</i>) . . . »	— 5,000
Capitolo 91. Costruzione del nuovo Palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, ed articolo 1, lettera e, della legge 30 giugno 1904, n. 293) »	— 13,000
Capitolo 96. Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (articolo 1, lettera d, della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . . »	— 630,000
Capitolo 107. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità del mutuo, concesso dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 361) . . . »	— 4 310
Capitolo 108. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Seurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria, Borgocollepegato, in provincia di Aquila (articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380) . . . »	— 11,000
Capitolo 112. Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus, con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari) . . »	— 210,000
Capitolo 116. Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento, nel tronco da Feltre al confine Trevisiano della strada nazionale n. 7 (Belluno) . . . »	— 5,000
Capitolo 118. Sistemazione del tratto fra le progressive 36.000 e 41.000 della strada nazionale n. 17 (Bergamo) . . . »	— 17,000
Da riportarsi . . . L.	— 1,412,890

Riporto L.	— 1,412,890
Capitolo 120. Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari) . . . »	— 7,000
Capitolo 160. Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli (Teramo) . . »	— 25,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2).	
Capitolo 165. Strada da Caprestrano per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti-Teramo (Teramo) . . . »	— 10,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16).	
Capitolo 167. Strada da Rocca d'Aspide per Bellosguardo, a S. Angelo Fasanella (Salerno) »	— 40,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521 n. 31).	
Capitolo 169. Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) . . . »	— 20,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40).	
Capitolo 184. Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturò (Caserta) . . »	— 20,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 433, Elenco III, n. 76).	
Capitolo 187. Strada da sotto Atessa all'Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti) . . »	— 20,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 97).	
Capitolo 197. Strada dalla nazionale delle Calabrie verso Padula, alla Brienza-Montemurro (Salerno) . . . »	— 20,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 216).	
Capitolo 204. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (<i>Spese fisse</i>) . . . »	— 10,000
Capitolo 207. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 »	— 8,000
Da riportarsi L.	— 1,592,890

<i>Riporto</i> L.	1,592,890
Capitolo 211. Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, numero 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312). . . . »	150,000
Capitolo 225. Opere idrauliche di 5ª categoria — Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304. . . »	30,000
Capitolo 228. Sussidi alle provincie e ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293) »	550,000
Capitolo 229. Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino alle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (Leggi 16 luglio 1884, numero 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1º aprile 1900, numero 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311, 3 luglio 1904, n. 313; e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) »	150,000
Capitolo 231. Concorso dello Stato al pagamento delle annualità di prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2º semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313 (<i>Spesa ripartita</i>)). . . . »	40,000
Capitolo 233. Lago di Bientina (Pisa e Lucca). . . . »	100,000
Capitolo 235. Agro romano (Roma) »	200,000
Capitolo 237. Torrenti di Nola (Caserta-Avellino). . . . »	120,000
Capitolo 239. Bacino Nocerino (Salerno-Avellino). . . »	150,000
Capitolo 242. Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia). . . . »	230,000
<i>Da riportarsi</i> L.	3,312,890

<i>Riporto</i> L.	3,312,890
Capitolo 243. Val di Chiana (Arezzo e Siena) »	100,000
Capitolo 244. Paludi Pontine (Roma) »	150,000
Capitolo 270. Valle del Volturno fra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta) »	80,000
Capitolo 277. Paludi Foggiane, San Brunone, Leggiadrezza, Pamunno, Taddeo, Boffoluto Pantano e Cagiuni (Lecce) »	60,000
Capitolo 279. Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa) »	40,000
Capitolo 281. Valle di Comacchio (Ferrara). . . . »	170,000
Capitolo 306. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche »	5,000
Capitolo 337. Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza) »	11,500
Capitolo 346. Sistemazione idraulica montana, e di pianura dei corsi di acqua »	20,000
Capitolo 347. Strade provinciali sovvenute »	25,000
Capitolo 348. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare »	25,000
Capitolo 349. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati »	40,000
Capitolo 350. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile »	40,000
Capitolo 367. Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) » (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	50,000
Capitolo 368. Strada da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia (Catanzaro) » (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6).	11,000
<i>Da riportarsi</i> L.	4,140,390

<i>Riporto</i> . . . L.	— 4,140,390
Capitolo 369. Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) . . . »	— 10,000
Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7).	
Capitolo 370. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) . . . »	— 50,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8).	
Capitolo 371. Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria) . . . »	— 95,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22).	
Capitolo 372. Strada da Chia-ravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . . »	— 30,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	
Capitolo 373. Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) . . . »	— 80,000
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	
Capitolo 376. Strada dal porto di Cotrone per la terra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (tronco dal fiume Nicà alla stazione di Cariati) (Cosenza) »	— 110,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 93).	
Capitolo 377. Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Tronco dall'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) . . . »	— 50,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 111).	
Capitolo 378. Strada dalla Marina di Fuscaldo, alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) . . . »	— 50,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 112).	
Capitolo 379. Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) . . . »	— 130,000
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, n. 118)	
<i>riportarsi</i> . . . L.	— 4,745,390

<i>Riporto</i> . . . L.	— 4,745,390
Capitolo 387. Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza) . . . »	— 1,500
Capitolo 388. Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza) . . . »	— 1,500
Capitolo 389. Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) . . . »	— 1,000
<i>Legge 25 giugno 1906, n. 255.</i>	
Capitolo 409-bis. Costruzione di strade provinciali . . . L.	— 230,000
Capitolo 409-quater. Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni dei comuni ora isolati . »	5,000
Capitolo 409-quinquies. Strade comunali di accesso alle stazioni . . . »	— 5,000
Capitolo 409-sexies. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . »	— 5,000
Capitolo 409-septies. Bonifiche . . . »	— 10,000
Capitolo 409-octies. Porti ed opere marittime . . . »	— 10,000
Capitolo 409-novies. Consolidamento di frane minaccianti, gli abitati . . . »	— 5,000
Capitolo 414. Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale . . . »	— 100,000
Capitolo 440. Porto di Lampedusa. Escavazione straordinaria . . . »	— 25,000
Capitolo 445. Porto di Brindisi. Escavazione straordinaria. Costruzione di scogliera e banchine con relativo arredamento »	— 100,000
Capitolo 451. Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia . . . »	— 60,000
Capitolo 452. Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo . . . »	— 100,000
<i>Da riportarsi</i> . . . L.	5,404,390

<i>Riporto.</i> . . . L.	— 5,404,390
Capitolo 467. Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del porto »	— 30,000
Capitolo 472. Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari »	— 7,000
Capitolo 473. Ampliamento e sistemazione dei fabbricati dei fari »	— 5,000
Capitolo 483. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi	
<i>Da riportarsi.</i> . . L.	— 5,446,390

<i>Riporto.</i> . . . L.	— 5,446,390
a spese autorizzate da leggi pre- cedenti e dalla legge 30 giugno 1904, e per le eventuali nuove opere da autorizzarsi con la leg- ge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori »	— 685,040
Capitolo 488. Completamento della ferrovia da Cuneo a Ven- timiglia (art. 1, lettera l, della legge 30 giugno 1904, n.293) »	2,150,000
Totale . . . L.	— 8,281,430

Tabella E.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	PARTE ORDINARIA			
	—			
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
	Porti, spiagge, fari e fanali.			
64	Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali	930,000.	+ 26,000.	956,000.
	PARTE STRAORDINARIA			
	—			
	CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
	Spese generali.			
73	Interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	290,000.	- 260,000.	30,000.
74	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (<i>Spese fisse</i>)	230,000.	+ 10,000.	240,000.
77	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (<i>Spese fisse</i>)	69,000.	- 11,000.	58,000.
81	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	14,100.	+ 1,000.	15,100.
			- 260,000.	
	Opere in Roma.			
83	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lett. b della legge 30 giugno 1904, n. 293)	2,000,000.	- 756,200.	1,243,800.
	<i>Da riportarsi . . .</i>		- 756,200.	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
			— 756,200. »	
	<i>Riporto . . .</i>			
83 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio		+ 26,700. »	26,700. »
83 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 7,500. »	7,500. »
83 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, numero 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio	»	+ 3,000. »	3,000. »
83 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 19,000. »	19,000. »
84	Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 563)	1,442,750. »	+ 4,750. »	1,447,500. »
93	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, e articolo 1, lettera e della legge 30 giugno 1904, n. 293) . . .	954,000. »	+ 1,472,000. »	2,426,000. »
93 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma	»	+ 8,000. »	8,000. »
94	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (<i>Spese fisse</i>)	30,000. »	+ 3,000. »	33,000. »
			+ 787,750. »	
	<i>Da riportarsi . . .</i>			

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		+ 787,750. »	
96	Assegni mensili al personale avventizio ad- detto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (<i>Spese fisse</i>)	12,000. »	+ 13,000. »	25,000. »
97	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo pa- lazzo di giustizia in Roma	<i>per memoria</i>	+ 4,000. »	4,000. »
98	Prosecuzione dei lavori al monumento na- zionale a Vittorio Emanuele II (arti- colo 1, lettera <i>d</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293)	943,000. »	+ 565,000. »	1,508,000. »
98 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e compe- tenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori al mo- numento nazionale a Vittorio Ema- nuele II	»	+ 5,800. »	5,800. »
100	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori al monu- mento nazionale a Vittorio Emanuele II	5,000. »	+ 4,200. »	9,200. »
101	Assegni mensili al personale avventizio ad- detto ai lavori del monumento nazio- nale a Vittorio Emanuele II (<i>Spese fisse</i>)	13,000. »	+ 26,000. »	39,000. »
102	Indennità di trasferte, sussidi e compe- tenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori del monumento na- zionale a Vittorio Emanuele II	4,000. »	— 1,000. »	3,000. »
			+ 1,404,750. »	
	Strade.			
	<i>Sistemazioni e miglioramenti.</i>			
	Spesa dipendente dall'art. 1, lettera <i>c</i> della legge 25 febbraio 1900, n. 56.			
112 <i>bis</i>	Consolidamento del burione detto Madonna dell'Arco presso Ariano lungo la strada nazionale n. 54 (Avellino) (Aggiunta di fondi di cui alla tabella A annessa alla presente legge)	»	+ 50,000. »	50,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 50,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 50,000. »	
	Spesa dipendente dall'art. 1, lettera <i>f</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293.		.	
119	Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte nel tronco dal Varco Appennino al Formicose della strada nazionale n. 55 (Avellino) . . .	<i>per memoria</i>	+ 10,000. »	10,000. »
121	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno)	20,000. »	— 20,000. »	<i>per memoria</i>
135	Lavori di sistemazione e di consolidamento tra i ponticelli 109 e 111 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il secondo tronco della strada nazionale numero 52 (Campobasso)	60,000. »	— 20,000. »	40,000. »
145	Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	10,000. »	— 10,000. »	<i>per memoria</i>
147	Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto e Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	5,000. »	+ 22,000. »	27,000. »
148	Consolidamento della frana fra i km. 61 e 62 nel tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo)	8,000. »	+ 12,000. »	20,000. »
149	Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 57 (Parma)	5,000. »	+ 25,000. »	30,000. »
151	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	12,000. »	— 12,000. »	<i>per memoria</i>
153	Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rami d'accesso lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	80,000. »	— 25,000. »	55,000. »
	Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, numero 198.			
62	Lavori di sistemazione e di rettifica della strada già consortile ora nazionale Laviano Santomena-Castelnuovo di Conza-San Felice (Salerno)	80,000. »	— 60,000. »	20,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 28,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 28,000. »	
163	Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	50,000. »	— 20,000. »	30,000. »
165	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna)	70,000. »	— 50,000. »	20,000. »
166	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marnignano, ultima linea di confine dei due Stati, della strada nazionale n. 45, da Rimini a San Marino (Forlì)	60,000. »	— 40,000. »	20,000. »
167	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	40,000. »	— 20,000. »	20,000. »
168	Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà-Volpone (Pesaro)	70,000. »	— 50,000. »	20,000. »
169	Deviazione del tratto tra Morgex e Prè-Saint-Didier della strada nazionale n. 23 (Torino)	65,000. »	— 60,000. »	5,000. »
170	Imprevisti per le opere di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 14 maggio 1906, n. 198 . . . Spese dipendenti dall'art. 1, lettera d, della presente legge.	20,000. »	— 10,000. »	10,000. .
171 <i>bis</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55- <i>bis</i> (Avellino)	»	+ 57,000. »	57,000. »
171 <i>ter</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55- <i>ter</i> (Avellino)	»	+ 29,000. »	29,000. »
171 <i>quater</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 55- <i>quater</i> (Avellino)	»	+ 12,000. »	12,000. »
171 <i>quinq.</i>	Parziale ricostruzione di opere di presidio al transito nel tratto detto « La Cavallera » fra le progressive 44900 e 45700 lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno)	»	+ 10,000. »	10,000. »
171 <i>series</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 (Benevento)	»	+ 80,000. »	80,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 90,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 90,000. »	
171 <i>septies</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52-bis (Campobasso)	»	+ 40,000. »	40,000. »
171 <i>octies</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 53 bis (Campobasso)	»	+ 85,000. »	85,000. »
171 <i>novies</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 51-bis (Chieti)	»	+ 35,000. »	35,000. »
171 <i>decies</i>	Lavori straordinari di carattere urgente lungo la strada nazionale n. 52-bis (Chieti)	»	+ 20,000. »	20,000. »
171 <i>undec.</i>	Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Majra nell'abitato di Dronero lungo la strada nazionale n. 29 (Cuneo)	»	+ 10,000. »	10,000. »
171 <i>duodec.</i>	Rettifica della salita detta « La Cavajera » lungo la strada nazionale n. 31 (Cuneo)	»	+ 30,000. »	30,000. »
171 <i>terdec.</i>	Correzione della curva all'imbocco del ponte dell'Appennino dalla parte di S. Marcello Pistoiese lungo la strada nazionale n. 40 (Firenze)	»	+ 5,000. »	5,000. »
171 <i>quatordecies</i>	Allargamento del ponte a tre luci sul torrente Ghiacciato presso Molassano lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	»	+ 5,000. »	5,000. »
171 <i>quind.</i>	Correzione fra i km. 18 e 19 lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	»	+ 10,000. »	10,000. »
171 <i>sexdec.</i>	Lavori per l'allacciamento della rettificata compresa fra il ponte Debicò e quello sul torrente Pesaro della nazionale n. 38 presso Soliera (Massa)	»	+ 30,000. »	30,000. »
171 <i>septemdecies</i>	Correzione in località Cà Ruffagallo lungo il secondo tratto della strada nazionale n. 43 (Pesaro)	»	+ 40,000. »	40,000. »
171 <i>octod.</i>	Ricostruzione di un ponte sul torrente Misigulis lungo la strada nazionale n. 2 (Udine)	»	+ 10,000. »	10,000. »
171 <i>novemdec.</i>	Imprevisti e maggiori spese, per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla presente legge	»	+ 30,000. »	30,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 260,000. »	

Segue 'Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte ne lo stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	• Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 260,000. »	
176	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . .	2,000. »	+ 3,000. »	5,000. »
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>		+ 263,000. »	
	Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293, e art. 4 della legge 21 giugno 1906, n. 238.			
178	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. II, n. 33).	20,000. »	+ 30,000. »	50,000. »
178 <i>bis</i>	Strada lungo la valle del Trigno dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola, presso Castellone, per Forlì, Rocca Sicura e Cerro (Campobasso) . . . (R. D. 29 luglio 1906, n. 520, n. 53-bis).	»	+ 200,000. »	200,000. »
179	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2)	20,000. »	- 20,000. »	<i>per memoria</i>
180	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 10)	50,000. »	- 20,000. »	30,000. »
181	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13)	<i>per memoria</i>	+ 110,000. »	110,000. »
182	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Campobasso) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 14)	70,000. »	- 20,000. »	50,000. »
183	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo promulgamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso) . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15)	180,000. »	- 180,000. »	<i>soppresso</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 100,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		+ 100,000. »	
186	Strada da Rocca d'Aspide, per Bellosguardo a Sant'Angelo Fasanella (Salerno) . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31)	100,000. »	- 50,000. »	50,000. »
189	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53)	90,000. »	+ 30,000. »	120,000. »
195	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (Legge 23 luglio 1881, n. 333 Elen. III, n. 23).	50,000. »	+ 40,000. »	90,000. »
196	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Meleto in provincia di Pesaro (Arezzo) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 24).	50,000. »	- 3,800. »	46,200. »
197	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana, in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 34).	10,000. »	+ 30,000. »	40,000. »
198	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 35).	70,000. »	- 50,000. »	20,000. »
199	Strada da Agnòne a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 70).	40,000. »	+ 90,000. »	130,000. »
202	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Seracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Gualdialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 73).	300,000. »	- 50,000. »	250,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 136,200. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 136,200. »	
203	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 74).	30,000. »	- 30,000. »	<i>per memoria</i>
205	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 77).	60,000. »	+ 70,000. »	130,000. »
206	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chienti (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 78).	50,000. »	+ 42,000. »	92,000. »
208	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Eligio (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 98).	40,000. »	+ 20,000. »	60,000. »
209	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 99).	<i>per memoria</i>	+ 30,000. »	30,000. »
210	Collegamento della strada provinciale Istornia con la Trigrima, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 101).	50,000. »	- 21,600. »	28,400. »
211	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetro alla provinciale di Chiusa Scalfani, oltre il torrente S. Carlo (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 151).	100,000. »	- 40,000. »	60,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 206,600. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Ripporto . . .</i>		+ 206,600. »	
212	Strada da Sant' Agata di Militello, nei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Gattirandazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 165).	220,000. »	+ 60,000. »	280,000. »
219	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, numero 2521	<i>per memoria</i>	+ 80,000. »	80,000. »
221	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	80,000. »	+ 200,000. »	280,000. »
222	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 .	70,000. »	+ 6,000. »	76,000. »
226	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	8,000. »	- 8,000. »	<i>per memoria</i>
			+ 544,600. »	
	<i>Sussidi straordinari.</i>			
230	Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (<i>Spesa d'ordine</i>) .	»	+ 10,000. »	10,000. »
233	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc.; e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata (Leggi 30 agosto 1868, numero 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338, articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312, e art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	1,166,000. »	- 150,000. »	1,016,000. »
			- 140,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Acque.			
239	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (art. 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238)	463,500. »	— 18,000. »	445,500. »
239 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria dipendenti dalla legge 21 giugno 1906, n. 238 . . .	»	+ 18,000. »	18,000. »
240	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 1, lettera k della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,000,000. »	— 40,000. »	960,000. »
241	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238)	3,410,000. »	— 136,800. »	3,273,200. »
242	Opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335) .	55,000. »	— 3,200. »	51,800. »
242 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 21 giugno 1906, n. 238 ed alle opere di spostamento del canale della Botte di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 335 Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.	»	+ 180,000. »	180,000. »
244	Spese per acquisto e costruzione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici .	30,000. »	— 600. »	29,400. »
244 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di costruzione dei fabbricati ad uso di magazzini idraulici	»	+ 600. »	600. »

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposta nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria.			
245	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . .	600,000. »	- 6,000. »	594,000. »
245 bis	Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3ª categoria	»	+ 6,000. »	6,000. »
			»	
	Opere comuni a strade ed acque.			
249	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e articolo 6 della legge 26 dicembre 1904, n. 674)	350,000. »	+ 150,000. »	500,000. »
250	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293)	650,000. »	- 390,000. »	260,000. »
251	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1º aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	685,000. »	- 340,000. »	345,000. »
252	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa (art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (<i>Spesa ripartita</i>)	100,000. »	- 4,000. »	96,000. »
252 bis	Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa	»	+ 4,000. »	4,000. »
			- 580,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
Bonifiche				
<i>Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 luglio 1902, n. 333.</i>				
<i>Legge 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella 1ª.</i>				
<i>Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.</i>				
254	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000.	» + 250,000. »	343,000. »
255	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	268,000.	» — 100,000. »	168,000. »
256	Maremmе Toscane (Grosseto e Pisa)	318,000.	» + 1,000,000. »	1,318,000. »
257	Agro Romano (Roma)	463,000.	» — 380,000. »	83,000. »
258	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	707,000.	» — 300,000. »	407,000. »
259	Torrente di Nola (Caserta e Avellino)	129,000.	» — 100,000. »	29,000. »
260	Lago Salpi (Foggia)	120,000.	» — 100,000. »	20,000. »
261	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	167,000.	» — 100,000. »	67,000. »
261	Agro Sarnese (Napoli e Salerno)	»	+ 260,000. »	260,000. »
262	Bacino del Sele (Salerno)	93,000.	» — 90,000. »	3,000. »
262	Agro Brindisino (Lecce)	»	+ 150,000. »	150,000. »
264	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	402,000.	» — 300,000. »	102,000. »
265	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	484,000.	» — 300,000. »	184,000. »
266	Paludi Pontine (Roma)	172,000.	» — 170,000. »	2,000. »
<i>Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 8 luglio 1903, n. 335 - Tabella III</i>				
<i>Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.</i>				
276	Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino (Sondrio)	»	+ 140,000. »	140,000. »
276	Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	»	+ 100,000. »	100,000. »
277	Terreni bassi tra il colatore Tagliato e i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	198,000.	» — 190,000. »	8,000. »
278	Lago Santa Croce (Belluno)	70,000.	» — 60,000. »	10,000. »
280	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia)	93,000.	» — 80,000. »	13,000. »
<i>Da riportarsi . . .</i>			— 370,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitolo Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 370,000. »	
282	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Liv- venza Viva (Venezia)	210,000. »	— 200,000. »	10,000. »
284	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	340,000. »	— 330,000. »	10,000. »
285	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Pa- triarcati (Padova)	93,000. »	— 90,000. »	3,000. »
286	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo) . .	373,000. »	— 350,000. »	23,000. »
288	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bo- logna e Ravenna)	276,000. »	+ 700,000. »	976,000. »
289	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (A- quila)	70,000. »	— 50,000. »	20,000. »
289 <i>bis</i>	Pantano Basso e Marinella (Campobasso)	»	+ 90,000. »	90,000. »
291	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000. »	— 60,000. »	5,000. »
292	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	193,000. »	— 190,000. »	3,000. »
293	Valle inferiore dell'Alento (Salerno) . . .	43,000. »	+ 300,000. »	343,000. »
294	Lago di Lesina (Foggia)	<i>per memoria</i>	+ 200,000. »	200,000. »
295	Lago di Varano (Foggia)	<i>per memoria</i>	+ 200,000. »	200,000. »
296	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce) . .	140,000. »	— 120,000. »	20,000. »
297	Laghi Alimini — Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce)	46,000. »	+ 100,000. »	146,000. »
299	Paludi Foggione, San Brunone, Leggia- drezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Caginni (Lecce)	93,000. »	— 70,000. »	23,000. »
301	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa)	96,000. »	— 90,000. »	6,000. »
301 <i>bis</i>	Laghi di Salsa Camerina e Pantano (Cam- pobasso)	»	+ 110,000. »	110,000. »
301 <i>ter</i>	Terreni paludosi e paludi dette Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande (Trapani)	»	+ 170,000. »	170,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 50,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte ello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 50,000. »	
301 <i>quater</i>	Paludi di Nespuliddo, Margi di Milo e Margi di Birgi (Trapani)	»	+ 100,000. »	100,000. »
301 <i>quinq</i>	Paludi di Capo Fito e Sicomo (Trapani) Legge 7 luglio 1902, n. 333. - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.	»	+ 100,000. »	100,000. »
303	Valli di Comacchio (Ferrara)	185,000. »	— 160,000. »	25,000. »
306	Terreni del comprensorio del primo circondario del Ferrarese (Ferrara)	180,000. »	— 170,000. »	10,000. »
307	Terreni paludosi al sud di Mantova (Mantova)	180,000. »	— 170,000. »	10,000. »
307 <i>bis</i>	Palude di Scicli (Siracusa)	»	+ 80,000. »	80,000. »
307 <i>ter</i>	Pianura di Venafro (Campobasso)	»	+ 200,000. »	200,000. »
313	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova) . . . Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, numero 333. Somme a disposizione dell'Amministrazione.	276,000. »	— 250,000. »	26,000. »
314	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere <i>a, b, c, d, e</i> dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa.	114,334.47	+ 200,000. »	314,334.47
329	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (<i>Spese fisse</i>)	170,000. »	+ 5,000. »	175,000. »
330	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche . . . Legge 13 dicembre 1903, n. 474.	50,000. »	— 5,000. »	45,000. »
334 <i>bis</i>	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'agro romano (articolo 19 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	»	+ 300,000. »	300,000. »
			+ 180,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele. Legge 26 giugno 1902, n. 245.			
341	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (<i>Spesa ripartita</i>)	100,000. »	— 22,500. »	77,500. »
341 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili e competenze diverse al personale ordinario dell'Amministrazione centrale del Genio civile e forestale addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele .	»	+ 8,000. »	8,000. »
341 <i>ter</i>	Assegni mensili al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 10,000. »	10,000. »
341 <i>quater</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale addetto alla vigilanza del bacino idrologico del Sele a termini del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 573 . .	»	+ 2,000. »	2,000. »
341 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 1,440. »	1,440. »
341 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di rimboschimento del bacino idrologico del Sele	»	+ 1,060. »	1,060. »
			»	
	Opere nella provincia di Basilicata. STRADE. <i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i> (Spese dipendenti dall'art. 1, lettera d della presente legge).			
342 <i>bis</i>	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 15515.50 lungo il secondo tronco dalla scaricata di Grottole a Potenza della strada nazionale n. 56 (Potenza)	»	+ 18,600. »	18,600. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 18,600. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		+ 18,600. »	
342 <i>ter</i>	Costruzione di una casa cantoniera doppia alla progressiva 212480 lungo il tronco Sella Cessuta Altipiano di Viggiano della strada nazionale n. 58 (Potenza) . . .	»	+ 20,000. »	20,000. »
342 <i>quater</i>	Costruzione di una casa cantoniera lungo il primo tronco dell'abitato di Sapri alla nazionale delle Calabrie della strada nazionale n. 59 (Potenza)	»	+ 14,500. »	14,500. »
			+ 53,100. »	
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, n. 293).			
344	Strada da un punto della nazionale Apulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1 ^a serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21).	20,000. »	— 10,000. »	10,000. »
345	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	150,000. »	— 50,000. »	100,000. »
348	Prolungamento della strada provinciale Rotonda Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154).	140,000. »	+ 30,000. »	170,000. »
349	Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).	50,000. »	— 30,000. »	20,000. »
350	Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211).	50,000. »	— 20,000. »	30,000. »
351	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212).	60,000. »	+ 30,000. »	90,000.
			— 50,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Bonifiche.				
	Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base dell'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 ed all'art 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.			
361	Terreni paludosi nella zona litoranea Metaponto Nova Siri presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza)	185,000. »	- 11,500. »	173,500. »
365	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (<i>Spese fisse</i>) . .	<i>per memoria</i>	+ 10,000. »	10,000. »
366	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	<i>per memoria</i>	+ 1,000. »	1,000. »
367	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (<i>Spese fisse</i>)	<i>per memoria</i>	+ 500. »	500. »
	Legge 31 marzo 1904, n. 140.			
370	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	300,000. »	- 30,000. »	270,000. »
371	Strade provinciali sovvenute	300,000. »	- 30,000. »	270,000. »
372	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	300,000. »	- 30,000. »	270,000. »
373	Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	700,000. »	- 60,000. »	640,000. »
374	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	650,000. »	- 60,000. »	590,000. »
374 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 84,000. »	84,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		- 126,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 126,000. »	
374 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140 (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 77,000. »	77,000. »
374 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 21,000. »	21,000. »
374 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140 (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 21,000. »	21,000. »
374 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di Basilicata autorizzate colla legge 31 marzo 1904, n. 140	»	+ 7,000. »	7,000. »
			»	
	Opere nelle provincie Calabresi.			
	STRADE.			
	<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>			
	(Spese dipendenti dall'art. 4, lettera <i>f</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293).			
	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro)	60,000. »	— 10,000. »	50,000. »
381	Costruzione di ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada nazionale n. 57 (Cosenza)	28,000. »	— 5,000. »	23,000. »
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candilina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza)	50,000. »	— 10,000. »	40,000. »
383	Sistemazione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza)	40,000. »	— 30,000. »	10,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 55,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 55,000. »	
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . .	60 000. »	— 10,000. »	50,000. »
386	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi	10,000. »	+ 3,000. »	13,000. »
			— 62,000. »	
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i> (Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293.)			
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6)	40,000. »	— 25,000. »	15,000. »
393	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, numero 2521, n. 7)	100,000. »	— 10,000. »	90,000. »
395	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22).	60,000. »	— 60,000. »	<i>per memoria</i>
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	90,000. »	— 10,000. »	80,000. »
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	90,000. »	— 35,000. »	55,000. »
398	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	180,000. »	+ 10,000. »	190,000. »
399	Strada dal porto di Cotrone per la Serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (tronco del fiume Nicà alla stazione di Cariati) (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen. III, n. 93).	150,000. »	— 100,000. »	50,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 230,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 230,000. »	
400	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana, presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Piano del Lago (Tronco dell'abitato di Cellerà alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen. III, n. 111).	50,000. »	— 50,000. »	<i>per memoria</i>
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen. III, n. 118).	150,000. »	— 112,000. »	38,000. »
	Manutenzione straordinaria di opere stradali.		— 392,000. »	
409 <i>bi</i>	Manutenzione delle opere stradali provinciali delle provincie calabresi, costruite ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255)	»	+ 17,000. »	17,000. »
409 <i>ter</i>	Manutenzione delle opere stradali comunali delle provincie calabresi, costruite ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255).	»	+ 27,000. »	27,000. »
			+ 44,000. »	
	Bonifiche.			
	<i>Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella III.</i>			
	Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.			
410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000. »	— 131,500. »	8,500. »
411	Valle a destra del Crati e Valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000. »	— 131,500. »	8,500. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 263,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 263,000. »	
411 <i>bis</i>	Laghi e torrenti paludosi fra Capo Severo e la foce dell'Angitola (Catanzaro) . .	»	+ 250,000. »	250,000. »
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) .	184,000. »	— 151,000. »	33,000. »
413	Piana di Rosarno (Reggio Calabria) . . .	140,000. »	— 120,000. »	20,000. »
	Legge 7 luglio 1902, n. 333. - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.			
413 <i>bis</i>	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria)	»	+ 200,000. »	200,000. »
414	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza)	<i>per memoria</i>	+ 200,000. »	200,000. »
419	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	10,000. »	+ 3,000. »	13,000. »
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi	4,000. »	+ 1,000. »	5,000. »
			+ 120,000. »	
	Porti.			
424	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine .	144,000. »	— 50,000. »	94,000. »
	Legge 25 giugno 1906, n. 255.			
433	Costruzione di strade provinciali	350,000. »	— 30,000. »	320,000. »
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare	150,000. »	+ 135,000. »	285,000. »
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	100,000. »	— 10,000. »	90,000. »
436	Strade comunali di accesso alle stazioni .	100,000. »	— 10,000. »	90,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 85,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 85,000. »	
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	200,000. »	— 20,000. »	180,000. »
438	Bonifiche	200,000. »	— 20,000. »	180,000. »
439	Porti ed opere marittime	150,000. »	— 60,000. »	90,000. »
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati	100,000. »	— 10,000. »	90,000. »
441 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	»	+ 50,000. »	50,000. »
441 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (<i>Spese fisse</i>) . .	»	+ 50,000. »	50,000. »
441 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	»	+ 10,000. »	10,000. »
241 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (<i>Spese fisse</i>) . .	»	+ 10,000. »	10,000. »
441 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	»	+ 5,000. »	5,000. »
			+ 100,000. »	
	<i>Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.</i> Legge 19 luglio 1906, n. 390.			
442	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli (Tabella F annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390) . . .	400,000. »	— 30,000. »	370,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 30,000. »	

Seque Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 30,000. »	
442 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alla tabella <i>F</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390	»	+ 5,000. »	5,000. »
442 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alla tabella <i>F</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 6,000. »	6,000. »
442 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alla tabella <i>F</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390	»	+ 10,000. »	10,000. »
442 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alla tabella <i>F</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 5,000. »	5,000. »
442 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alla tabella <i>F</i> , annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390	»	+ 4,000. »	4,000. »
446	Maggiori lavori imprevidi per le bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola — Spese di personale, ecc. (Tabella <i>E</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, numero 390)	100,000. »	— 100,000. »	<i>soppresso</i>
446 <i>bis</i>	Maggiori lavori imprevidi per le bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola. (Tabella <i>E</i> annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390)	»	+ 83,000. »	83,000. »
446 <i>ter</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola	»	+ 4,000. »	4,000. »
446 <i>quater</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 5,000. »	5,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 8,000. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	<i>Riporto . . .</i>		— 8,000. »	
446 <i>quinq.</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola . . .	»	+ 3,000. »	3,000. »
446 <i>exics</i>	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola (<i>Spese fisse</i>) .	»	+ 3,500. »	3,500. »
446 <i>septies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche dei torrenti di Somma, Vesuvio e Nola		+ 1,500. »	1,500. »
			»	
	Porti, spiagge, fari e fanali.			
	Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3ª. (Spese ripartite).			
	Porti di 1ª categoria.			
448	Porto di Chioggia — Costruzione di una darsena e di nuovo approdo	120,000. »	— 50,000. »	70,000. »
448 <i>bis</i>	Porto di Taranto — Ampliamento del porto commerciale	»	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
449	Porto di Castellammare di Stabia — Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie	188,000. »	— 50,000. »	138,000. »
	Porti di 2ª categoria, 1ª classe.			
450	Porto di Brindisi — Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	57,000. »	— 57,000. »	<i>per memoria</i>
451	Porto di Civitavecchia — Ampliamento e sistemazione generale del porto . . .	680,000. »	— 100,000. »	580,000. »
	Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie. ¶			
455	Porto di Pozzuoli — Opere di difesa e sistemazione	142,000. »	— 50,000. »	92,000. »
	—Porti di 2ª categoria, 3ª classe.			
456	Porto di Amalfi — Prolungamento dell'esistente molo	90,000. »	— 43,000. »	47,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 350,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 350,000. »	
	Spese dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900 n. 56, art. 1, lettera d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa.			
	Porti di 1ª categoria.			
461	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso	140,000. »	+ 100,000. »	240,000. »
	Porti di 2ª categoria, 1ª classe.			
462	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee, e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	780,000. »	— 300,000. »	480,000. »
	Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.			
465	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli, isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria	140,000. »	— 40,000. »	100,000. »
466	Porto di San Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione delle calate	100,000. »	— 50,000. »	50,000. »
	Porti di 2ª categoria, 3ª classe.			
469	Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella B annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	150,000. »	+ 50,000. »	200,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 590,000. »	

Segue Tabella E.

Capitoli		Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
Numero	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 590,000. »	
	Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, numero 102.			
	Porti di 1 ^a categoria.			
471 <i>bis</i>	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria	»	+ 25,000. »	25,000. »
472	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina	48,000. »	+ 50,000. »	98,000. »
	Porti di 2 ^a categoria, 1 ^a classe.			
476	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento . . .	163,000. »	+ 50,000. »	213,000. »
479	Porto di Livorno - Ampliamento della Darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	75,000. »	+ 100,000. »	175,000. »
481	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini di carenaggio	570,000. »	— 200,000. »	370,000. »
	Porti di 2 ^a categoria, 2 ^a classe, 1 ^a serie.			
482	Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di S. Cataldo e sistemazione della spiaggia omonima	95,000. »	— 95,000. »	<i>per memoria</i>
483	Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo	97,000. »	+ 25,000. »	122,000. »
483 <i>bis</i>	Porto di Spezia - Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo bacino di scogliera - Impianto di boe (1 ^a rata di rimborso al comune di Spezia a termini dell'articolo 4 della convenzione 16 maggio 1903)	»	+ 187,500. »	187,500. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 447,500. »	

Segue Tabella

Numero	Capitolo	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 447,500. »	
	Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.			
	Porto di Riposto — Costruzione di un molo e di un pennello	95,000. »	— 32,500. »	62,500. »
	Porti di 2ª categoria, 3ª classe.			
494	Porto di Sciacca — Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante .	95,000. »	— 50,000. »	45,000. »
494 <i>bis</i>	Costruzione di nuovi fari e fanali e miglioramento di quelli esistenti	»	+ 200,000. »	200,000. »
496	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti	95,000. »	+ 250,000. »	345,000. »
	Spese dipendenti dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.			
497	Porto di Napoli — Ampliamento e sistemazione del porto	1,000,000. »	+ 250,000. »	1,250,000. »
	Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198.			
499	Porto di Torre Annunziata — Ampliamento della banchina	150,000. »	— 100,000. »	50,000. »
	<i>Spese non superiori a lire 30,000, iscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale.</i>			
500	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	20,000. »	+ 10,000. »	30,000. »
502	Ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse (a) .	18,000. »	»	18,000. »
	Concorsi e sussidi per opere marittime.			
505	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	55,000. »	+ 15,000. »	70,000. »
506	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	25,000. »	+ 5,000. »	30,000. »
			+ 100,000. »	

(a) Variata la denominazione, come è detto al cap n. 471 della tabella D.

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Strade ferrate.			
513 <i>bis</i>	Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	+ 20,000. »	20,000. »
513 <i>ter</i>	Spese di sorveglianza sulle ferrovie concesse all'industria privata	»	+ 70,000. »	70,000. »
			+ 90,000. »	
514	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000, e con leggi speciali per somme superiori	1,787,502. 86	— 936,700. »	850,802. 86
	CATEGORIA II. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate.</i>			
	Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 1900, n. 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268; 20 giugno 1901, n. 293; 4 dicembre 1902, n. 506; 8 luglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903, n. 501.)	si sopprime		
514 <i>bis</i>	Sovvenzioni riguardanti le ferrovie complementari da concedersi all'industria privata ai sensi della legge 4 dicembre 1902, n. 506	»	+ 900,000. »	900,000. »
519	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera l, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	4,000,000. »	— 1,350,000. »	2,650,000. »
			— 450,000. »	
	CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
	Anticipazioni a provincie e comuni.			
522	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56) (<i>Spesa ripartita</i>) . .	217,250. »	— 4,750. »	212,500. »

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
	RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI			
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.			
	CATEGORIA I. — Spese effettive.			
	Porti, spiagge, fari e fanali		+ 26,000. »	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.			
	<i>Spese effettive.</i>			
	Spese generali		— 260,000. »	
	Opere in Roma		+ 1,404,750. »	
	Strade:			
	Lavori per sistemazione e miglioramento		+ 263,000. »	
	Costruzioni		+ 544,600. »	
	Sussidi straordinari		— 140,000. »	
	Acque		»	
	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria .		»	
	Spese comuni ad acque e strade		— 580,000. »	
	Bonifiche		+ 180,000. »	
	Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele		»	
	Opere nella provincia di Basilicata:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali		+ 53,100. »	
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato		— 50,000. »	
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 1,415,450. »	

Segue Tabella E.

Numero	Capitoli	Somme proposte nello stato di previsione 1907-908	Variazioni che si propongono	Previsione risultante per il 1907-908
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+1,415,450. »	
	Bonifiche		»	
	Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 145		»	
	Opere nelle provincie calabresi:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali		62,000. »	
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato		— 392,000. »	
	Manutenzione straordinaria di opere stradali		+ 44,000. »	
	Bonifiche		+ 120,000. »	
	Porti, spiagge, fari e fanali		— 50,000. »	
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255		+ 100,000. »	
	Riparazioni ai danni dell'eruzione del Vesuvio		»	
	Porti, spiagge, fari e fanali		+ 100,000. »	
	Strade ferrate		+ 90,000. »	
	Assegnazione per un fondo di riserva		— 936,700. »	
	Totale categoria 1ª . . .		+ 428,750. »	
	Categoria II. Spese di costruzione di strade ferrate		— 450,000. »	
	Categoria III. Movimento di capitali		— 4,750. »	
	Totale spesa straordinaria . . .		— 26,000. »	
	Totale generale . . .		»	

Tabella F

Reintegro alle sottoindicate opere delle somme stornate negli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 in base alle precedenti tabelle.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-907	1907-908		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
—	73	Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, idraulici, portuali e di bonifica approvati da leggi dello Stato . . .	1908-909 1909-910 1910-911	70,000 120,000 70,000	260,00
96	—	Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (articolo 1 lettera d della legge 30 giugno 1904, numero 293)	1907-908	600,000	600,000
107	—	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301)	1920-921	4,310	4,310
108	—	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scureola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocolleferato in provincia di Aquila (articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380)	1920-921	11,000	11,000
112	—	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	1909-910	210,000	210,000
228	—	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	1908-909 1909-910 1910-911 1911-912	100,000 200,000 200,000 50,000	550,000
<i>A riportarsi</i>			1,635,310	1,635,310

Segue Tabella F.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-907	1907-908		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
		<i>Riporto</i>	<i>.</i>	1,635,310	1,635,310
—	250	Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	1911-912 1912-913	250,000 140,000	390,000
229	—	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene. (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . .	1910-911	150,000	150,000
—	251	Sussidi alle provincie, comuni e consorzi per ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene. (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674) . . .	1910-911 1911-912 1912-913	150,000 100,000 90,000	340,000
231	—	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (articolo 8 della legge 3 luglio 1904, numero 313) (<i>Spesa ripartita</i>)	1911-912	40,000	40,000
233	—	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	1909-910	100,000	100,000
—	255	Idem idem	1910-911	100,000	100,000
		<i>Da riportarsi</i>	<i>.</i>	2,755,310	2,755,310

Segue Tabella F.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-1907	1907-908		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
		<i>Riporto</i>	2,755,310	2,755,310
235	—	Agro Romano (Roma)	1909-910	100,000	200,000
			1910-911	100,000	
—	257	Idem Idem	1910-911	70,000	380,000
			1911-912	210,000	
			1912-913	100,000	
—	258	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	1909-910	300,000	300,000
—	—	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino) . . .	1908-909	120,000	120,000
—	259	Idem idem	1908-909	100,000	100,000
—	260	Lago Salpi (Foggia)	1910-911	100,000	100,000
239	—	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino) . . .	1908-909	50,000	150,000
			1909-910	100,000	
—	261	Idem idem	1908-909	100,000	100,000
—	262	Bacino del Sele (Salerno)	1910-911	90,000	90,000
242	—	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia) . . .	1909-910	80,000	230,000
			1910-911	150,000	
—	264	Idem idem	1910-911	200,000	300,000
			1911-912	100,000	
243	—	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	1909-910	100,000	100,000
—	265	Idem idem	1910-911	300,000	300,000
		<i>Da riportarsi</i>		5,225,310	5,225,310

Segue Tabella F.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-907	1907-908		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
		<i>Riporto</i>	<i>.</i>	5,225,310.	7,225,310
244	—	Paludi Pontine (Roma)	1915-916	100,000	150,000
			1916-917	50,000	
—	266	Idem idem	1912-913	170,000	170,000
—	277	Terreni bassi fra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova).	1912-913	190,000	190,000
—	278	Lago di S. Croce (Belluno)	1911-912	60,000	60,000
—	280	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia) . . .	1911-912	80,000	80,000
—	282	Bacino compreso fra Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia)	1911-912	100,000	200,000
			1912-913	100,000	
—	284	Terreni paludosi del Consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	1909-910	130,000	330,000
			1910-911	200,000	
—	285	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Cassalserugo (Padova)	1911-912	90,000	90,000
—		Territorio Polesano a sinistra di Canalbianco e Po di Levante (Rovigo)	1911-912	100,000	350,000
			1912-913	250,000	
—	289	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila).	1909-910	50,000	50,000
—	291	Pantano di Sessa (Caserta)	1909-910	60,000	60,000
270	—	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	1917-918	80,000	80,000
—	292	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	1911-912	100,000	190,000
			1912-913	90,000	
		<i>Da riportarsi</i>	<i>.</i>	7,225,310	7,225,310

Segue Tabella F.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-907	1907-1061		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
		<i>Riporto</i>	7,225,310	7,225,310
—	296	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce)	1909-910	100,000	120,000
			1910-911	20,000	
277	—	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	1908-909	60,000	60,000
—	299	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	1910-911	70,000	70,000
279	—	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa)	1909-910	40,000	40,000
—	301	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa)	1909-910	90,000	90,000
281	—	Valli di Comacchio (Ferrara)	1916-917	50,000	170,000
			1917-918	20,000	
			1918-919	100,000	
—	303	Valli di Comacchio (Ferrara)	1912-913	160,000	160,000
—	306	Terreni paludosi del 1° circondario Ferrarese (Ferrara)	1911-912	100,000	170,000
			912-913	70,000	
—	307	Terreni paludosi a Sud di Mantova (Mantova)	1912-913	170,000	170,000
—	313	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova)	1909-910	250,000	250,000
		<i>Da riportarsi</i>	8,525,310	8,525,310

Segue Tabella F.

Numero del capitolo dell'esercizio		INDICAZIONE DELL'OPERA	Reintegro		
1906-907	1907-908		Esercizio in cui dovrà farsi il reintegro	Somma da reintegrare	Totale
		<i>Riporto</i>		8,525,310	8,525,310
—	410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, Malbrancato (Cosenza)	1911-912	130,000	130,000
—	411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza).	1911-912	130,000	130,000
—	12	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) . . .	1909-910	100,000	150,000
			1910-911	50,000	
—	413	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	1909-910	120,000	20,000
—	424	Porto di Reggio Calabria	1908-909	50,000	50,000
409 bis	—	Costruzione di strade provinciali nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255)	1909-910	100,000	200,000
			1910-911	100,000	
	439	Porti ed opere marittime nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) . . .	1909-910	50,000	50,000
		Totale	9,355,310	9,355,310

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Pregho i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti, ed i signori scrutatori di voler fare lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di due membri della Commissione di finanze.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede.)

Discussione del progetto di legge: « Nomina di una Commissione con l'incarico di indagare su servizi dipendenti dal Ministero della guerra » (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina di una Commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra ».

Pregho il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:
(V. Stampato, N. 566).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sarà nominata una Commissione con l'incarico di indagare tutto quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione sarà composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera a norma dell'art. 13, paragrafo penultimo del proprio regolamento, e di cinque membri nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche se in loro cesserà il mandato legislativo.

(Approvato).

Art. 3.

Per la esecuzione del suo mandato, la Commissione potrà citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verità, il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal Codice di procedura penale e con le pene corrispondenti stabilite dal Codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione riferirà al Parlamento entro un anno dalla sua costituzione.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, presidente dell'Ufficio centrale. Ho domandato la parola unicamente per richiamare l'attenzione del Senato sopra il tempo fissato alla Commissione d'inchiesta per ultimare i suoi lavori, e domandare quindi al ministro della guerra ed al presidente del Consiglio se credano, che, nel termine di un anno, la Commissione possa compiere il suo lavoro.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il termine di un anno è quello stesso che il Parlamento aveva stabilito per l'inchiesta sulla marina. Quella Commissione allora avendo riconosciuta la necessità di una proroga la domandò, ed il Parlamento l'accordò.

Rimane dunque inteso che se la Commissione d'inchiesta per la guerra, come speriamo, potrà ultimare il suo compito in un anno tanto meglio; ma se il fatto dimostrerà occorrere un tempo maggiore, il Governo proporrà al Parlamento che le sia concessa una proroga.

Io credo che sia da augurarsi che questa proroga non venga domandata, perchè è bene che l'inchiesta sia condotta innanzi con la maggiore sollecitudine possibile, e che entro il termine di un anno possa essere terminata.
(Approvazioni).

CAVALLI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *presidente dell' Ufficio centrale.*
Ringrazio il Presidente del Consiglio dello schiarimento che mi ha voluto dare, e formo anch'io l'augurio che in un anno l'inchiesta possa esser compiuta, perchè la questione non si trascini, essendo gravissima per il paese, e specialmente per il Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 col titolo: « Spesa per l'inchiesta su servizi dipendenti dal Ministero della guerra ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge « Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1905, n. 2837, che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma » (N. 400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 3, n. 5 della legge 12 dicembre 1905, n. 2837 che istituiva due sezioni temporanee di Corte di cassazione ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 400-A).

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che nella tornata del 24 aprile p. p. venne chiusa la discussione generale, con il rinvio del progetto all'Ufficio centrale per nuovo esame.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANO-GUARNASCHELLI, *relatore*. Ricorderà il Senato, che sulla proposta di legge per modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 2 dicembre 1875, che istituiva due sezioni tempo-

ranee di Corte di cassazione in Roma, il ministro guardasigilli si mostrò consenziente sul principio di massima ed accettò anche la formula adottata dall' Ufficio centrale, perchè, anche a suo modo di vedere, gli inconvenienti che si erano verificati nella pratica, con la nuova proposta sarebbero stati evitati; inconvenienti gravissimi derivanti, sia dal doppio elemento richiesto attualmente per determinare la competenza, di materia cioè e di persona, che dalla necessità di una procedura speciale, e non semplice, per designare il magistrato competente. Senonchè nacque il dubbio che, sopprimendo l'inciso come si era proposto, circa la presenza sin qui necessaria della pubblica Amministrazione nelle questioni per la materia tributaria, o di asse ecclesiastico, potessero sorgere altri inconvenienti, nel senso, che la competenza di Roma nella detta speciale materia potesse servire, come un *lasciapassare*, a norma degli interessi e per l'acume dei difensori, anche per sopprimere in certo modo talune attribuzioni delle altre Corti di cassazione, che sono autonome in punto di diritto comune, e per fare assorbire le attribuzioni stesse a pro della speciale giurisdizione della Corte di Roma. Fu per questo dubbio, che si trovò ragionevole di deferire all' Ufficio centrale, d'accordo col ministro guardasigilli, il compito di adottare una nuova e meditata formula, la quale, rimanendo fedele al concetto ispiratore della legge, quello cioè di attribuire alla Cassazione di Roma i ricorsi relativi alle dette leggi speciali, anche nel caso che la disputa in ordine alle leggi stesse venisse sollevata senza la presenza e l'interesse diretto ed attuale dello Stato, d'altra parte fosse concepita in modo, da non permettere, che, a pretesto della invocazione semplicemente formale delle leggi speciali, fossero deferite alla Cassazione di Roma, questioni in realtà d'interesse privato e non uscenti dal campo del diritto comune. Ora, per le intelligenze corse tra l' Ufficio centrale ed il ministro, la detta formula si è trovata, ed è quella che si presenta, ed è così concepita:

« I ricorsi contro le sentenze in materia tributaria o di asse ecclesiastico, ove siano impugnate per violazione o falsa applicazione, ecc.

- a) }
b) } come nel testo dell'articolo.

In questa maniera in forma dialettica si è ottenuto il modo di eliminare tanto gl' inconvenienti già messi in rilievo dall'esperienza, quanto gl' inconvenienti temuti ed eventuali per la elasticità della giurisprudenza, la quale non potrà trasmodare, stando ai termini dell'articolo, che ora si presenta modificato, d'accordo, ripeterò, tra l'Ufficio centrale ed il guardasigilli, perchè, con la dizione, che ora si propone, è ribadito il concetto, che la competenza di Roma, pei ricorsi, presente o no lo Stato, è sempre determinata dall'applicazione ed intelligenza delle leggi speciali relative alla materia tributaria ed all'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, leggo la formula proposta all'art. 1, dall'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro:

Art. 1.

Il num. 5 dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, è emendato nel seguente modo:

« 5° i ricorsi contro sentenze in materia tributaria o di asse ecclesiastico, ove siano impugnate per violazione o falsa applicazione delle leggi »;

« a) e b) . . . », come nel testo.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questa nuova formula dell'articolo 1°.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Per la trasmissione alla cancelleria della Casazione di Roma dei ricorsi e controricorsi per questa legge devoluti alla competenza di essa, saranno osservate le disposizioni degli art. 5 e seguenti del Regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2856.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che ha per titolo:

« Proroga delle disposizioni contenute nei capi 1° e 2° della legge 23 luglio 1896 e di quelli della legge 16 maggio 1901 sui provvedimenti a favore della marina mercantile portati dalla legge 28 giugno 1906, n. 260 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro » (N. 511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 511).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Si parla qui della costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda in provincia di Terra di Lavoro. Il Senato ricorda che io altre volte ho preso la parola sopra un argomento simile, ed altra volta ho lamentato questa smania ormai tanto divulgata in Italia, questa specie di febbre, per la quale tutti i comuni si dividono e diventano comuni impossibili.

Io ho sempre creduto che ciò sia di grave danno per la pubblica amministrazione. Credo che ciò dipenda da un errore nel quale molti sono caduti stimando i comuni di oggi come se fossero i comuni di una volta. Ma è notevole questa differenza che passa tra i comuni di una volta e quelli d'oggi. Una volta non si trattava che di semplici riunioni familiari e di padri di famiglia, i quali amministravano da sé regolarmente tutto ciò che serviva a poche pubbliche funzioni o alla comune difesa. Oggi i comuni sono enti giuridici, enti amministrativi ed enti politici, i quali hanno

molti oneri, molti gravami e molte spese da fare; ed è impossibile, quando i comuni sono ridotti alla misura di 1000 abitanti o 1500, che possano soddisfare ai bisogni di una pubblica amministrazione in uno Stato ben regolato.

Assolutamente mi sembra che ci dobbiamo opporre a codesto invadere di certe pretese per le quali ogni casolare oggi diventa un comune, e ogni piccolo villaggio si crede in condizione di poter soddisfare ai pubblici bisogni di esser parte ed elemento importante dello Stato.

È necessario mettere a ciò un freno; molto più, o signori, lo dico francamente, e lo dico con coraggio, che questa smania di dividere i comuni e di ridurli in enti impossibili per le spese che devono subire, codesta smania non è che una questione elettorale; non è che l'effetto di promesse e di impegni presi in occasione di pubbliche elezioni.

A questo bisogna che il Senato si opponga, se vuole mantenere su solide basi la pubblica amministrazione dei comuni, come debbono essere e come debbono sopportare i loro oneri, e servire al loro odierno ufficio.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Non posso a meno di aggiungere una modesta parola a quanto con tanta autorità ha detto il senatore Buonamici.

Mi permetto di aggiungere una osservazione che vale, tanto per la costituzione in comune autonomo della frazione Vallefredda, come per quella della frazione Collepasso, di cui dovremo occuparci dopo; inquantochè in passato il Senato prima di approvare queste costituzioni in comune autonomo di una frazione aveva sempre desiderato che, non solo risultasse dei voti dei comuni, ma che ci fosse per noi, che non possiamo conoscere le condizioni locali e tutte le circostanze che accompagnerebbero quel desiderio, la sicurezza del voto favorevole del Consiglio provinciale.

Io prego l'onorevole relatore di tranquillarci al riguardo.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Innanzi tutto rispondo all'onorevole Casana. Qui si tratta di un fatto speciale, per cui il Consiglio provinciale, che negli altri casi si divide nell'approvazione, è stato unanime nell'approvare tanto

questo, quanto il disegno di legge successivo, ed io l'ho detto nella relazione:

« Il Consiglio comunale di S. Andrea ha consentito, il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro vi ha acconsentito ad unanimità ».

Dunque l'obbiezione che faceva l'onorevole Casana è tolta di mezzo.

Ora in generale io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole senatore Buonamici; ma se c'è caso in cui bisogna fare un'eccezione è proprio il presente, perchè qui si tratta, non di comuni quali oggi si vogliono distaccare, ma si tratta di un comune che sino a 70 anni fa è stato distaccato dall'altro: si è provato di unirlo, ma l'unione non è riuscita, ed ora si torna all'antico, diventando di nuovo due comuni. Ed io l'ho detto nella relazione: Vallefredda è stato un tempo diviso da S. Andrea e solo da 70 anni vi fu unito; ma siffatta unione non è stata conforme all'intenzione dei due comuni, di modo che in questo caso non vi è dissenso tra il comune che si segrega ed il comune da cui è segregata l'altra frazione; c'è il perfetto accordo di tutti, ed io pregherei quindi l'onorevole Buonamici di riservare questa sua osservazione ad un caso in cui vi sia contestata.

Aggiungo poi che la popolazione di S. Andrea è di 1513 abitanti e quella di Vallefredda di 1531: il primo ha un avanzo di 1318 lire, ed il Senato sa che i piccoli comuni non hanno quelle imposizioni che toccano ai grandi comuni; l'altro ha un avanzo di 787 lire, ed anch'esso non ha fuocatico, e nessuna di quelle imposizioni le quali sono gravosissime per i grossi comuni.

Io pregherei quindi l'onorevole Buonamici di voler dare il suo voto a questo progetto di legge, perchè anche la Commissione è intervenuta nell'opinione cui egli ha accennato; ma di fronte a questo accordo così pieno, così ferace di buone conseguenze, non ha potuto a meno di presentare al Senato la conclusione di voler approvare questo disegno di legge.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Per quanto sia grande il rispetto e la deferenza che sento in me profonda verso il relatore di questa proposta di legge, con dispiacere bisogna che io insista nell'opinione che già ho avuto l'onore di manifestare

altre volte ed oggi al Senato, e vi insista, non solo per quelle ragioni generali di pubblica amministrazione che il Senato deve serbare inalterabili, e deve puntualmente seguire, ma per ragioni concrete e di fatto, le quali sono appunto quelle che l'onorevole relatore stesso mi ha offerto.

Abbiamo infatti un comune che verrebbe ridotto di 1531 abitanti. Or bene, togliete da questo numero tutti quelli che si debbono togliere perchè non ammessi o non aderenti alle pubbliche elezioni, non so se resterà un numero dentro il quale si possa scegliere ed eleggere il Consiglio comunale e un sindaco capace di condurre regolarmente l'amministrazione.

Quanto alle spese abbiamo poi nel comune di cui si tratta un avanzo di 1318 lire. Così ci dice la relazione, per quando sia ridotta la frazione di Vallefredda in comune. E con quest'annua somma quali spese pubbliche si possono sopportare?

Con 1318 lire si può supplire a tutte queste spese di scuole, medici, impiegati e via discorrendo, che diventano naturalmente necessarie? Questi fatti esposti dal relatore, invece di farmi mutare l'opinione da me già concepita, mi confermano in questa e maggiormente me la provano.

Bisogna proprio porre un freno a questo sistema di dividere e suddividere i comuni nostri e alterare tutto l'organismo amministrativo. Ora parliamo della sezione di Vallefredda, ma mi rammento che pochi giorni or sono altri comuni si sono separati e perfino mi pare, se non isbaglio, è stata fatta una volta una proposta di un comune da dividersi in quattro parti.

Tutti sanno a quali danni si va incontro con queste divisioni e suddivisioni. In questo modo i comuni non possono più servire all'ufficio che debbono avere nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Vallefredda è distaccata da Sant'Andrea ed è costituita in comune autonomo.
(Dopo prova e controprova risulta approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso » (N. 513).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Collepasso ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 513).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Insisto sempre con più profonda convinzione nell'opinione prima espressa, per la confusione che si produce nelle funzioni amministrative dello Stato e per il danno che recano questi disegni di legge per costituzioni di nuovi comuni autonomi.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Questo è lo stesso caso del precedente. Io vorrei proprio far sentire al Senato che qui non c'è nessunissima opposizione. Sono passate delle leggi dove si contendeva terribilmente fra il comune da cui si doveva staccare la frazione e la frazione che si staccava dal comune; qui sono tutti d'accordo ed il Consiglio provinciale, anche per questa seconda legge, ha dato voto pienamente favorevole. Quindi domando al Senato che, se ha votato altre leggi in cui vi è stata opposizione, voti questa, in cui non ve n'ha alcuna. Ad ogni modo non posso che esprimere l'opi-

nione dell'Ufficio centrale e sono dolente di non essere nell'ordine di idee espresse dall'onorevole Buonamici.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale: passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Collepasso è distaccata dal comune di Cutrofiano ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Piadena ».

Do lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 563).

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io vorrei sapere dal relatore se il ministro dell'interno è favorevole a tutte queste costituzioni di comuni nuovi o aggregazioni di una frazione da un comune ad un altro. Non basta dire che è favorevole il Consiglio provinciale, ma occorrerebbe sapere se anche il ministro vi consente.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il disegno di legge di cui si tratta, parla di aggregazione del comune di Canneto alla pretura di Piadena.

ASTENGO. Ha ragione, ritiro quello che ho detto, credevo si trattasse di costituire un

nuovo comune, ed allora avrei aderito alle idee svolte in quest'aula dal collega Buonamici, perchè tra tombole telegrafiche, aggregazioni e costituzioni di nuovi comuni, non si sa più quel che si fa e sarebbe ora di finirla.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola, perchè prima di votare questo progetto di legge desidererei conoscere l'opinione in proposito del ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale deve vigilare sulle circoscrizioni giudiziarie. Il silenzio del Governo relativamente a questi progetti di legge, che mutano le circoscrizioni territoriali dei corpi amministrativi, o le circoscrizioni giudiziarie, mi induce e induce con me parecchi altri colleghi, ad oppormi alle troppo frequenti iniziative parlamentari. Questi son progetti di legge che possono portare qualche perturbazione all'ordinamento generale dello Stato, che è costituito precisamente da tali circoscrizioni. Perciò desidererei sentire l'opinione del presente ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Evidentemente, se il ministro non è interpellato, non ha argomento per rispondere o ragione d'interloquire; e non essendovi stata discussione su questo disegno di legge, io perciò non avevo avuto l'occasione di manifestare alcuna opinione.

Ora, l'onorevole Scialoja me la domanda; ed io gli rispondo che non vedo alcuna ragione pregiudiziale perchè nella materia, di cui tratta il presente disegno di legge, l'iniziativa parlamentare sia esclusa; nè so perchè il Parlamento voglia ridursi, limitarsi spontaneamente, per quanto riguarda una sfera così importante della sua competenza. Dice l'onorevole Scialoja che bisogna che in questi progetti il ministro sia inteso. Ora mi pare che quando vi sia un progetto, che viene dinanzi ad una delle Camere del Parlamento, si debba presumere che il ministro abbia una sua opinione: è un principio elementarissimo di diritto costituzionale. Ed è naturale che dove la discussione non sorga, il ministro non ha occasione di manifestare la

opinione sua; ma è sottinteso che questa opinione è conforme a quella dell'Ufficio centrale,

Se non si deve discutere sul merito del disegno di legge, questa mia risposta alla pregiudiziale di ordine costituzionale dell'onorevole Scialoja mi pare che sia sufficiente.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola per far osservare che questo disegno di legge non ha per iscopo la creazione di un nuovo comune, come il disegno discusso poco fa.

Voci. No, no.

CADOLINI. Ma sì, l'onorevole ministro ha parlato di questo...

PRESIDENTE. Si tratta di una pretura, non di un comune.

CADOLINI. Sta bene; che cosa diceva l'onorevole ministro?

Egli diceva che non è una questione simile a quella che si è risolta col precedente disegno di legge; ora si tratta di un comune il quale, per le ragioni esposte dall'Ufficio centrale, ha chiesto di essere distaccato da un mandamento per essere aggregato ad un altro.

Dunque qui non c'entrano, nè i bilanci dei comuni, nè altre considerazioni d'indole amministrativa.

Se il comune di Canneto sull'Oglio, che un tempo fu sede di una pretura, chiede di essere distaccato dal mandamento di Castiglione delle Stiviere, per essere aggregato alla pretura di Piadena, non c'è ragione perchè si debba contrastare questo desiderio della popolazione, il quale si fonda sopra considerazioni più che mai razionali, e specialmente su quelle delle distanze. Canneto dista due soli chilometri dalla pretura di Piadena, e dieci chilometri di ferrovia dal tribunale di Bozzolo, al quale chiede di essere aggregato; mentre ora è ad una maggiore distanza dalla pretura di Asola e di 34 chilometri dal tribunale di Castiglione delle Stiviere. Laonde chiaro appare che non c'è ragione di opporsi a questo disegno di legge concernente un provvedimento che non perturba gl'interessi di alcuno, avvegnachè la pretura di Asola, anche dopo la proposta disgregazione, avrà ancora nella sua giurisdizione una popolazione di due terzi superiore di quella di Piadena.

Per queste considerazioni, signori senatori,

vi esorto caldamente a dare il vostro voto in favore di questo disegno di legge.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io ho chiesto la parola in seguito alla risposta data dall'onor. ministro al senatore Scialoja, perchè francamente io considero il distacco di un comune da una circoscrizione giudiziaria per passarlo ad un'altra, come un fatto molto più grave, a mio modo di vedere, che la segregazione di un comune da un altro e il distacco di una frazione per crearla comune autonomo.

È molto diversa la cosa; a me pare che la circoscrizione interessi la funzione del Governo assai più che non la creazione di un comune. E senza detrarre per nulla alla facoltà d'iniziativa parlamentare, ritengo però che l'intervento del Governo in un caso di variazione di circoscrizione, che è tutta opera di legge, che risponde ad un concetto generale di funzionamento della magistratura, interessi in modo supremo l'azione del Governo. Quindi io non limito in teoria l'iniziativa parlamentare, ma credo che sia giusto che il Parlamento in questa parte eserciti un controllo più severo sull'esercizio della iniziativa.

Io non voglio entrare nella questione della costituzione di un maggior numero di comuni o della segregazione di comuni che per molti anni abbiano vissuto riuniti senza fondersi, mantenendo le loro antiche unità sostanziali quali erano; non voglio entrare nella questione di merito. In linea di fatto noto che non si sposta, quando si crea un comune, la giurisdizione, non si altera la circoscrizione del mandamento, nè quella del tribunale, nè si modifica la circoscrizione elettorale, ciò che in siffatto caso ha molta importanza. Invece quando si prende un comune, che forse appartiene ad un mandamento che cammina con un determinato indirizzo e lo si porta ad un altro mandamento che forse cammina con indirizzo diverso, che magari va con un altro collegio, si può portare una perturbazione nello stato delle cose e degli interessi, produrre un cambiamento che merita l'attenzione del Governo e che non deve avvenire nella indifferenza sua. Ecco perchè io appoggio, *toto corde*, l'osservazione dell'onorevole mio amico Scialoja, premettendo che in questo caso particolare del quale si discute, io

non ho notizie che mi autorizzino a supposizioni o ad appunti e non mi pronuncio su questo. Parlo in via di massima e dico che in tutti i casi nei quali vi abbia da essere la modificazione di una circoscrizione, l'azione del Governo è impegnata più che nella segregazione di un comune ad un altro e che il Governo deve esprimere la sua opinione sempre che ne viene a noi la proposta.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non mi sono, forse, spiegato bene, anzi debbo ritenere di non essermi spiegato bene, poichè non ho detto nulla, o almeno non pensavo nulla di diverso da quello che l'onor. Cavasola ora ha detto. Anzi, io avevo detto, forse, qualche cosa di più, affermando di non poter concepire nessun disegno di legge, il quale, trovandosi all'ordine del giorno di uno dei due rami del Parlamento, non impegni l'opinione del Governo in un senso qualsiasi. Qui non c'è da fare distinzione tra un genere e l'altro di provvedimenti; anzi, io non soltanto sono d'accordo con l'onor. Cavasola, ma vo anche al di là del suo pensiero, ritenendo che, a proposito di distacco di frazioni o di altre questioni simili, un ministro che venisse a dire che il progetto di legge è d'iniziativa parlamentare, quasi che ciò diminuisse la responsabilità sua, secondo me, direbbe una grande inesattezza. Il progetto, sia d'iniziativa parlamentare, sia d'iniziativa governativa, se è all'ordine del giorno di uno dei due rami del Parlamento, impegna la responsabilità ministeriale, poichè se così non fosse, non avremmo più un Governo parlamentare, ma avremmo un Governo costituzionale all'uso tedesco. Sono interamente d'accordo, ripeto, con l'onor. Cavasola. E sono pure interamente d'accordo e con lui e con l'onorevole Scialoja nel ritenere che questi disegni di legge abbiano una grande importanza e che il Governo non debba disinteressarsene. Detto questo, soggiungo che, per altro, era implicito, ch'io sia d'accordo col disegno di legge; se ciò non ho manifestato, egli è perchè non sono stato chiamato a manifestarlo. Non è questo il primo caso di un progetto di legge, che passi senza discussione; e quindi il Governo può astenersi dall'esprimere la sua opinione, non

perchè, tacendo, non ne abbia, ma perchè, non avendo occasione di dichiararla, si presume che convenga nella proposta dell'Ufficio centrale. Ora nel caso specifico, se obiezioni in merito alla proposta non se ne sono fatte, e una parola autorevole è stata, invece, detta a favore della relazione medesima, io credo che tanto il senatore Scialoja come il senatore Cavasola non potranno trovarmi in contraddizione con loro; e difatti, ripeto, in contraddizione con loro non sono.

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Come presidente dell'Ufficio centrale io devo anzitutto giustificare di non essere stato presente al principio della discussione, perchè chiamato di urgenza a formar parte di un altro Ufficio centrale, non credevo, per lo spostamento dell'ordine del giorno, che potesse essere portata in questo momento la discussione del progetto di legge di cui è relatore il nostro collega senatore Arrivabene, che per due o tre giorni al più ha dovuto assentarsi. Ad ogni modo riteneva che poco o nulla, in merito a questo progetto di legge avesse il Senato a sollevare delle eccezioni!

Certo è giusta la domanda fatta dal collega Scialoja, ed io altre volte anzi, riguardo a proposte di separazione di frazioni e costituzione di nuovi comuni, ebbi a fare speciale raccomandazione al Governo che avesse ad unirvi il suo parere. Qui si tratta però di una domanda semplice e di ordine diverso, e prego il collega Cavasola, il quale parmi abbia fatto una dichiarazione, che su questo disegno di legge realmente non avrebbe opposizione a fare, di tener presente che il comune di Canneto sull'Oglio era nel 1890 sede di pretura. Nella riduzione delle preture allora stabilita, si è aggregato ad un mandamento piuttosto che ad un altro. Il tempo, gli affari e varie circostanze hanno giustificato il voto che Canneto sull'Oglio dovesse essere aggregato alla pretura di Piacenza e conseguentemente al tribunale di Bozzolo.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale disse appunto che riteneva che su questo argomento era, si può dire, implicita la sua approvazione, io prego il Senato, anche a

nome del collega assente, relatore Arrivabene, di voler approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova) è separato dalla giurisdizione della pretura di Asola e tribunale di Castiglione delle Stiviere, ed aggregato a quella della pretura di Piadena e conseguentemente al tribunale di Bozzolo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e sua costituzione in comune autonomo » (N. 546).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 546).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Debbo annunziare al Senato che è pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il Governo a voler accompagnare con una speciale relazione ogni ulteriore progetto di costituzione di frazioni in comuni autonomi ».

Firmati: CASANA, GABBA, V. CERRUTI,
BUONAMICI, ASTENGO.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Pregherei vivamente i presentatori di questo ordine del giorno a non volervi insistere, o per lo meno a voler consentire che la discussione di tale questione sia rinviata.

E ciò, non solo per ragioni di competenza, giacchè manca il ministro dell'interno, cui tale ordine del giorno è particolarmente diretto, ma anche perchè la questione sembra a me assai più grave di quello che dalla semplice lettura dell'ordine del giorno e dalle finalità specifiche dei proponenti non possa apparire. Perchè, se io non erro, l'ordine del giorno direbbe questo: che ogni disegno di legge relativo alla formazione di comuni autonomi, o al distacco, o alla segregazione di parti di un comune, debba essere accompagnato da una relazione del Ministero dell'interno. Dice questo l'ordine del giorno? Se questo dice, io dichiaro francamente di non intenderne la portata, perchè la relazione di un progetto d'iniziativa governativa è fatta dal Governo, quella di un progetto d'iniziativa parlamentare è fatta dal proponente. Perciò mi sembra che il contenuto di questo ordine del giorno turberebbe tutto il sistema della procedura parlamentare.

Credo, invece, che si voglia dire che, anche quando uno di questi progetti sia d'iniziativa parlamentare, si richieda pure una relazione del Governo annessa al disegno di legge, e non già che il progetto di legge, pur essendo d'iniziativa parlamentare, debba avere una relazione del Ministero dell'interno.

Io vorrei sollevare una pregiudiziale. A me sembra che comunque la questione venga esaminata e ridotta ai suoi minimi termini, sia sempre così grave da non potersi risolvere senza la presenza del ministro dell'interno.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io sono persuaso di interpretare i sentimenti dei colleghi coi quali ho presentato l'ordine del giorno, nel dichiarare di trovare anzitutto molto ragionevole la proposta del ministro di grazia e giustizia di rinviarne la discussione, non solo per la importanza del suo contenuto, ma anche perchè evidentemente occorre la presenza del ministro dell'interno.

D'altra parte mi affretto ad aggiungere che, giustamente, l'onor. ministro ha interpretato il desiderio dei proponenti dell'ordine del giorno, quando ha detto che il suo contenuto intende esprimere che ogni disegno di legge sia accompagnato da una relazione ministeriale a guisa di allegato.

Evidentemente è l'Amministrazione che deve innanzi tutto far conoscere fino a qual punto esista l'interesse pubblico generale nelle proposte di questi distacchi, e quindi, pel corpo parlamentare, che non può conoscere le condizioni dei luoghi e rispetto al quale i voti dei Consigli comunali e provinciali possono talvolta lasciar dubbio che sieno stati in qualche modo influenzati da condizioni momentanee locali, è indispensabile, secondo l'avviso dei proponenti, il sussidio dell'accertamento dei fatti mediante quella relazione. Ma come ho detto, dopo date queste spiegazioni, io credo che è fuori dubbio che si debba rinviare la discussione ad altro momento; sia perchè il Senato possa sull'argomento riflettere, sia perchè possa essere presente il ministro degli interni.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Vorrei far notare al Senato che, senza entrare nel merito della sospensiva e delle ragioni che l'hanno provocata, qui siamo di fronte ad un caso speciale. La legge che ha provocata l'attuale discussione richiede l'urgenza, poichè, se il Senato la rinviasse, ci troveremmo di fronte a dei Comuni che dovrebbero, a brevissimo intervallo di tempo, fare due elezioni amministrative; una per il Comune nelle condizioni in cui si trova ora, e poi una seconda per il comune di Palagianello quando questo venisse distaccato. Non entro dunque nel merito di questo piccolo disegno di legge perchè siamo in tema di discussione di rinvio, ma parlo per pregare i colleghi che, anche se il Senato deliberasse il rinvio, facciano un'eccezione per questa legge di Palagianello e vogliano discuterla subito e, mi auguro, approvarla.

Pregherei dunque gli onorevoli proponenti di non far subire a questa legge le conseguenze del rinvio.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per pregare i miei colleghi a ritirare il loro ordine del giorno, perchè non risponde nè ai principi costituzionali, nè a quelli regolamentari che valgono legge per le assemblee. Sinora a maggioranza sono stati votati altri disegni di legge aventi identico obbietto. Per questa quarta legge è sorta opposizione, a cui è seguita la proposta di un *ordine del giorno*.

Nessuno tra voi vuole ridurre la iniziativa parlamentare, una delle più importanti prerogative, che assicurarono il trionfo delle libertà nazionali; soltanto i Governi paurosi dell'azione popolare negarono l'iniziativa parlamentare.

Voi sapete che per precetto costituzionale ciascuna delle due assemblee è sola competente a dettarsi le norme per regolare la sua azione. Nella Camera dei deputati, ove molti di noi sedemmo, il diritto della iniziativa parlamentare si svolge con la proposta di alcuni deputati con la presa in considerazione, con la fissazione dello svolgimento ch'è una specie di relazione, a cui segue il lavoro degli Uffici e la relazione. La Camera elettiva ha osservato pienamente la procedura. Le leggi vennero a noi col consenso di due parti del potere legislativo, la Corona e l'accettazione della Camera.

Fu osservato del pari il nostro regolamento. Gli Uffici centrali, eletti dagli Uffici, elessero relatori che presentarono relazioni. Quando il Senato non è stato dubbioso sulla utilità e sulla pertinenza di queste riforme, io non comprendo un *ordine del giorno*, che sarebbe difficile a definire. Il Senato dovrebbe dire al Ministero di stare attento, di non consentire progetti similanti d'iniziativa della Camera dei deputati. Questa è una suspicione, che lascia credere che trionfano raccomandazioni, influenze, interessi, onde sarà respinta giustamente dal Ministero. Non può dimenticarsi da noi che non dobbiamo occuparci dell'azione dell'altra Camera, della quale non possiamo nè riformare, nè censurare la procedura.

Ho ammirato la bontà del mio egregio amico, il ministro di grazia e giustizia, il quale ha detto che tutto al più si potrebbe chiedere che tali leggi sieno accompagnate da una informazione del ministro dell'interno.

Tale informazione non è necessaria, perchè

l'Ufficio centrale, tutte le volte che riceve petizioni contrarie e raccoglie dal lavoro degli Uffici argomenti contrari, ha la potestà di chiamare ad invito del Presidente, i ministri competenti per ascoltarli e chiedere le informazioni necessarie. Potrei ricordare la grande disputa sorta per la questione di Sestri Ponente e per altre precedenti.

A me pare che, dovendosi rispettare l'iniziativa della Camera dei deputati, che è simile alla nostra e l'indipendenza delle due assemblee, bisogna del pari non cadere in contraddizione.

Dopo che non si son fatte obiezioni positive alle altre leggi, perchè mettere nell'imbarazzo il mio amico Riccardo che ha studiato la legge e che, come relatore, è ben armato per difenderla, se vi fossero oppositori? (*ilarità*). Sono dunque convinto che si farà cosa buona col ritiro dell'ordine del giorno proposto.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Dirò due sole parole su quanto ha già ben osservato l'onor. Casana. Prego poi l'altro collega, onor. Pierantoni, a considerare che quanto contiene il nostro ordine del giorno in nessun modo può offendere, tanto la procedura relativa ai due rami del Parlamento, quanto, e questo è più forte, i principii costituzionali.

Il nostro ordine del giorno, come è stato bene interpretato, non chiede altro che una espressa e motivata opinione da parte del Governo sopra le proposte di queste separazioni e divisioni dei comuni.

Il Governo, non solo ha il diritto di esporre la sua opinione in proposito, ma ne ha anche l'obbligo ed il dovere, perchè l'ordine amministrativo dipende dalla responsabilità del Governo, e queste divisioni e suddivisioni di comuni, rende loro impossibile l'esistenza, poichè non possono sopportare gli alti uffici che oggi spettano ai comuni; perciò è necessario che il Governo dichiari, caso per caso, se questi ordini amministrativi sono offesi e se ne occupi in modo particolare. È da sapersi se i comuni ridotti a così piccola potenza, potranno sopportare le gravi spese ed i gravi uffici che da loro si richiedono, perchè oggi, io ripeto, oggi i comuni non sono più quelli di una volta, non sono l'unione di padri di famiglia che debbono

amministrare i loro averi con prudenza e che fanno poche spese, e che a pochissimi uffici servono; oggi i comuni sono enti amministrativi e politici, ai quali si richiedono importantissimi servizi.

In molti casi mancano di mezzi, e probabilmente manca anche il modo di scegliere nel paese buoni consiglieri comunali e un buon sindaco.

Ecco perchè chiedo che il Governo, caso per caso, dichiari che questi temuti inconvenienti non si verificheranno, ed allora il Senato e la Camera, dopo queste dichiarazioni di responsabilità del Governo, potranno più facilmente decidere le questioni che si presentano.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io pregherei i colleghi, che hanno firmato l'ordine del giorno, di volerlo ritirare. Mi associo alle ragioni che ha svolte il collega Pierantoni nell'ordine costituzionale, poichè evidentemente il massimo numero di progetti relativi a distacchi od unioni dei comuni proviene dall'altro ramo del Parlamento, e noi non possiamo neppure con un ordine del giorno dettare norme all'altro ramo del Parlamento, nè direttamente nè indirettamente.

Tuttavia, siccome sono stato proprio io che poco fa, a proposito di una questione analoga, domandavo che il Governo esprimesse chiaramente la sua opinione, credo di interpretare l'animo dei proponenti dell'ordine del giorno, modificando alquanto la proposta loro, e rendendola, a parer mio, più consentanea al nostro ordinamento costituzionale.

Noi, dicevo, non possiamo dettar norme all'altro ramo del Parlamento, e neppure dettare una norma generale al Governo, perchè questa è data e dalla nostra costituzione e dai regolamenti delle due Camere; tuttavia io penso che possiamo fare qualche cosa, e perciò ho voluto fare un'aggiunta a quanto ha esposto il collega Pierantoni.

In seguito a questa discussione, che servirà come utile richiamo, noi possiamo dimostrare in qualche modo il nostro consenso per raggiungere lo scopo. Si potrebbe stabilire che gli Uffici centrali del Senato, quando sono chiamati ad esaminare leggi di questa natura, normalmente invitino nel proprio seno il ministro competente, perchè dichiarare la sua opinione

non solo, ma ne dia la motivazione: questa opinione e questa motivazione andrebbe poi normalmente inserita nelle relazioni dei nostri Uffici centrali.

Questo io stimo che noi possiamo legittimamente fare, come dichiarazione del Senato relativa all'andamento dei propri lavori; e questo io credo pure risponda abbastanza all'intento che si proponevano i firmatari dell'ordine del giorno.

Limitandoci a questo, noi possiamo chiudere subito la discussione senza oltrepassare i confini a noi imposti.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. La formula, improvvisata, dell'ordine del giorno può avere prestato il fianco a quegli apprezzamenti che, nella profonda competenza di costituzionalità, gli onorevoli senatori Scialoja e Pierantoni hanno manifestati; ma il pensiero dei proponenti non era che nei termini esposti dal senatore Scialoja; non si mirava che ad un documento accompagnatore della relazione del disegno di legge in cui fosse l'espressione dell'Amministrazione; il senatore Buonamici d'altronde ha dimostrato che in materia amministrativa, come quella del distacco di frazione dei comuni, sia assolutamente necessario che campeggi la responsabilità e l'avviso del Governo.

Credo quindi di essere interprete del pensiero di tutti i firmatari dell'ordine del giorno nell'accogliere l'interpretazione che gli ha dato il senatore Scialoja, e se egli crede che la formula possa dar luogo ad equivoci, lo pregheremmo di modificarla, affinché possa corrispondere a quel concetto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Non dirò che poche parole, molto brevi e molto semplici, perchè rispondono ad un sentimento molto reciso dentro di me.

Io sono contrario anche a questa subordinata dell'onor. Scialoja, se deve essere tradotta in un ordine del giorno...

SCIALOJA. No, no, in una sola raccomandazione.

CAVASOLA. ...perchè non capisco come ci possa essere una categoria di affari, comunque

li vogliate classificare, per la quale l'iniziativa parlamentare debba avere un freno o ritegno. Questo non l'ammetto, non solo per riguardo all'altro ramo del Parlamento, ma per entrambi i rami del Parlamento; perchè domani, o quando che sia, a chiunque di noi spetta pure il diritto di proporre di propria iniziativa anche la separazione di una frazione da un comune o la segregazione di un comune da un altro.

Dunque io non capisco come si possa distinguere, per ragioni di materia, l'intervento formale che si vorrebbe richiesto da noi del Governo sopra una questione di iniziativa parlamentare.

Il senatore che è contrario al distacco di un comune venga qua, si studi la questione, caso per caso, domandi in seduta se concorrano o no le condizioni per le quali quel comune possa vivere da sè, possa spostarsi, possa cambiare le condizioni organiche della sua esistenza, le esamini e le discuta. Se l'Ufficio centrale che avrà studiata la proposta e il Governo non saranno in grado di dare soddisfacenti spiegazioni, si voterà contro. Varrà questo esempio più di tutti quanti gli ordini del giorno.

Ad ogni modo, come raccomandazione passi se si vuole, perchè questa non fa, come si suol dire, nè caldo nè freddo; ma un ordine del giorno in questo senso non potrebbe assolutamente passarsi, non dovrebbe passare neppure se fosse proposto come un articolo di regolamento.

Quindi io posso accettare una norma di condotta concordata tra noi, ma a condizione che non s'intenda nemmeno fra noi l'obbligo di trascrivere nella relazione del Senato il parere del ministro. Il parere del ministro lo sentiamo dal suo banco. Quando noi per una materia, a differenza delle altre, volessimo avere, per iscritto, inserito nella relazione con la quale l'Ufficio centrale conchiude su di una proposta al Senato, o per approvarla o per respingerla, il parere del ministro, potrebbe sembrare una limitazione dell'iniziativa sulla quale deve decidere il Parlamento, epperò a questo io sono contrario.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Il discorso dell'onor. senatore Cavasola mi dispensa dall'aggiungere altre parole a quelle da lui pronunciate.

Dirò solo che noi non possiamo continuare in questa discussione dopo di aver accettato la proposta dell'onor. guardasigilli di rinviare la discussione dell'ordine del giorno al momento in cui si troverà qui presente il ministro dell'interno. Ma giacchè siamo entrati nella discussione dell'ordine del giorno, mi sarà lecito di esprimere brevissimamente il mio pensiero. Io sono perfettamente d'accordo coi senatori Cavasola e Pierantoni, perchè, votando l'ordine del giorno, noi in sostanza verremmo a riconoscere necessario il preventivo *nulla osta* del ministro dell'interno tutte le volte che, usando della nostra prerogativa, noi ci facessimo a proporre un disegno di legge per il distacco di una frazione da un comune, o per la sua costituzione in comune autonomo.

Il nostro Ufficio centrale non dovrebbe chiamare il ministro dell'interno quando lo creda necessario, ma, obbligatoriamente, tutte le volte che si tratti di un progetto di legge di nostra iniziativa, e chiamarlo per dichiarare se consente che sia esaminato e discusso. Questa sarebbe una grave ferita al diritto di iniziativa parlamentare che noi faremmo senza considerare a quali conseguenze si potrebbe arrivare; imperocchè un disegno di legge che molti senatori troverebbero degno di approvazione, spesso non verrebbe in discussione perchè privo del *lascia passare* del ministro.

Non agginngo altro. Credo che avendo accettato la proposta dell'onor. guardasigilli si debba rinviare ad altro momento la discussione dell'ordine del giorno.

Voci. No, no.

MELODIA. È stato ritirato.

BUONAMICI. Non è ritirato.

DI MARZO. L'ordine del giorno non è stato ritirato. Taluni propongono di ritirarlo; ma non si è deciso ancora.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dichiaro subito all'onorevole Serena che il rinvio, proposto dal ministro, non è stato votato dal Senato, il quale aveva iniziato, come per deliberazione, la discussione dell'ordine del giorno, quando i proponenti di questo hanno dichiarato di ritirarlo, associandosi a quella proposta attenuata, che io aveva fatto. Sicchè ora soltanto di questa si discute fra noi; ed essa si riferisce soltanto alla pro-

cedura interna dei lavori del Senato. Non mi pare dunque che il ministro possa neppure domandare il rinvio: quasi direi, che il Governo è oramai estraneo alla presente discussione.

Il collega Cavasola ha dichiarato di opporsi a me, ritenendo che io volessi proporre un ordine del giorno da votarsi formalmente dal Senato; ma io non aveva fatto proposte di tale natura; anzi io aveva adoperato parole indeterminate, dicendo che si trattava solo di una manifestazione di consenso; appunto perchè io credeva che questa discussione non dovesse chiudersi con un voto, ma solo con l'espressione di un desiderio, o più propriamente di una raccomandazione ai nostri Uffici centrali. Io intendeva di limitare la mia proposta in questo senso; e mi pare che così essa possa resistere anche alle obiezioni che sono state contro di essa mosse dal collega Cavasola e dal collega Serena.

Perchè, evidentemente, quando noi raccomandiamo ai nostri Uffici centrali di sentire il Governo sopra progetti di legge di questa natura, non intendiamo affatto di menomare l'iniziativa parlamentare. Sentire il Governo, significa anzi aver già preso atto della iniziativa parlamentare, e intendere di manifestare il nostro voto su di essa.

Ma si dice che l'intervento del Governo potrebbe diminuire la libertà del voto dell'assemblea. Questo mi pare veramente poco riverente per l'assemblea stessa.

Noi domandiamo soltanto l'intervento del Governo nello studio di questi progetti di legge; un positivo intervento del Governo, che vada un po' oltre a quanto il ministro di grazia e giustizia diceva che è implicito nel fatto che il Governo assiste alla discussione senza prendervi parte. Un positivo intervento del Governo in questi progetti di legge a noi sembra normalmente necessario (dico normalmente, e non intendo che, se manca, ci sia nullità del procedimento) per una grave ragione.

Oltre agli interessi delle singole popolazioni che chiedono che un comune sia diviso in due, o due siano uniti, od una parte di un comune venga aggregata ad un altro, vi è sempre in materie di tale natura un interesse generale, che può essere al disopra di quegli speciali interessi presenti; e questo interesse generale ha il suo rappresentante, il suo or-

gano normale nel Governo. Si tratta, per es., di dividere un comune in due: coloro che appartengono a quel comune possono sentire tutti i bisogni locali, e magari le bizze locali, che rendono necessario il distacco; ma questa divisione di due comuni può avere una serie di riflessi anche in altri ordinamenti dello Stato; perchè molte volte il fatto che due comuni siano divisi importa poi modificazioni ad altre circoscrizioni; può importare come conseguenza ulteriori modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie, e talora modificazioni perfino alle circoscrizioni dei collegi elettorali, che si vengono preparando con la diversa circoscrizione territoriale.

Ora, tutto questo complesso di interessi generali, che non si sentono nel momento stesso dagli individui che chiedono il provvedimento, è bene che sia tutelato dal Governo, il quale motivatamente ne tenga conto, ed esprima il suo parere all'Ufficio centrale del Senato, il quale, a sua volta, esprime il parere proprio all'assemblea, unica deliberante.

Io non credo pertanto che un'assemblea, come la nostra, possa temere dell'intervento sopraffattore del Governo in questa materia. Questo intervento serve a maggiore dilucidazione, ed è soprattutto diretto a far sentire al Governo stesso più pienamente la sua responsabilità in questi casi, perchè, dichiarando anche i motivi del proprio parere, esso di questi motivi assume la responsabilità.

Io penso che, limitata nel modo come ho inteso, questa proposta ad una semplice raccomandazione circa l'andamento del lavoro interno del Senato relativo a questi progetti di legge, essa possa essere accolta anche dal tacito consenso dei colleghi qui presenti, senza richiedere votazione alcuna.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Avevo chiesto la parola quando l'onor. Serena ha interloquito, unicamente per ricordargli, a nome dei proponenti, che essi hanno ritirato l'ordine del giorno, associandosi alla raccomandazione fatta dal senatore Scialoja. Quindi è su questa che verte la presente discussione.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho preso parte alla discussione per ottenere quello che in gran parte ho ottenuto, il *ritiro* dell'ordine del giorno. Ma debbo convincere l'onor. Scialoja che con la dichiarazione che vorrebbe accogliere, arriverebbe a modificare il regolamento del Senato. Ciò non si può fare, perchè le proposte di modificazioni si debbono proporre col sistema d'iniziativa parlamentare. Lo invito a consultare il capo V del nostro Regolamento, e vedrà che all'apertura delle Sessioni sono elette parecchie Commissioni permanenti; il Regolamento riconosce la potestà di chiedere la nomina di Commissioni speciali.

L'art. 34 avverte che il Senato ha la facoltà di deliberare se una proposta di legge debba essere svolta col sistema delle tre letture, o andare agli Uffici, oppure ad una conferenza degli Uffici riuniti.

E l'art. 33, dopo aver dettata la disciplina degli Uffici centrali, dispone ch'essi e le Commissioni comunicano direttamente coi ministri del Re per mezzo del loro Presidente o di altro membro specialmente da essi delegato: possono anche invitare i ministri ad intervenire alle loro discussioni.

Ora, che vuole il mio buon amico Scialoja con la sua proposta? Vorrebbe aggiungere al regolamento: « che ogni qualvolta verranno leggi relative a modificazioni di circoscrizioni giudiziarie o comunali, bisogna assolutamente ottenere che il ministro parli, che faccia e che dica ». Questa è un'aggiunta al regolamento che non può essere discussa e che deve seguire la procedura parlamentare.

Spero che l'uno e l'altro collega ritireranno le loro proposte.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ritirato l'ordine del giorno e nessun'altra nuova proposta formale essendogli stata sostituita, l'argomento di una discussione è venuto meno. Mi si consenta, però, per l'importanza e per la gravità dell'argomento di fare alcune brevi dichiarazioni.

Poichè io m'ero astenuto dal farne, onorevole Pierantoni, avendo solo chiesto chiarimenti sul contenuto dell'ordine del giorno e detto che, in quanto questo ordine del giorno avesse potuto vincolare l'azione specifica del

ministro dell'interno, mi sembrava opportuno che il ministro dell'interno vi fosse, era in via eventuale chiesto il rinvio.

Ora la discussione ha illuminato il Senato sulla gravità dell'argomento, poichè uomini tanto preclari non avrebbero così a lungo discusso su tale questione, se l'argomento non fosse di per sè alto e difficile. La questione sollevata può concepirsi in forme diverse, che impegnano, direi quasi, diverse responsabilità.

In primo luogo, poteva intendersi in questo modo: quando si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare relativo a distacco di frazioni, bisogna che la relazione sia accompagnata da una specifica manifestazione del Governo. E in tal caso, si sarebbe avuta una limitazione all'iniziativa parlamentare, limitazione che veniva ad essere subordinata ad una Commissione: una violazione, quindi, dei principî dello Statuto.

Esclusa questa interpretazione, una seconda possibile se ne presenta. Si desidera che, caso per caso, il Ministero dell'interno, considerato soltanto come corpo tecnico e amministrativo, mandi una relazione sul caso specifico? La questione diviene, adunque, del tutto tecnica ed amministrativa, di ordine interno; ma forse non si sarebbe potuta risolvere per via di un semplice ordine del giorno.

Terzo aspetto della questione è quello, cui è pervenuto l'onor. Scialoja, cioè a dire: l'Ufficio centrale del Senato su questi disegni di legge senta sempre il ministro. Ora in quanto è la manifestazione di un desiderio, l'onor. Scialoja ha ragione nel dire che nessuno può impedire a lui di manifestarlo ed anche a molti colleghi di associarvisi. E parimenti ha anche ragione l'onor. Scialoja, quando soggiunge che la questione, posta in questi termini, sfugge all'intervento ed alla responsabilità governativa, perchè diventa quasi una questione interna del Senato, una vera e propria questione di regolamento. Quindi, per ragioni di competenza, non spetta a me d'interloquire; debbo, però, fare una dichiarazione, sicuro d'interpretare il pensiero del ministro dell'interno, una dichiarazione, che, del resto, ripete quanto ho detto qualche momento fa a proposito di un altro disegno di legge.

Io non arrivo a concepire (e prego l'onorevole Scialoja di considerare quanto sia perico-

loso il suo desiderio, in quanto suppone la possibilità del contrario di quello che ora affermo), non arrivo a concepire, in un Governo parlamentare, che la funzione legislativa possa compiersi al di fuori di una responsabilità del Governo.

Non arrivo a concepire, dico, una distinzione fra progetti d'iniziativa parlamentare e progetti d'iniziativa non parlamentare; nelle forme parlamentari il Governo, allorchè si svolge la funzione legislativa, impegna sempre la sua responsabilità. Non confondiamo i due aspetti della questione: la esistenza, cioè, della responsabilità del Governo col fatto che il Governo abbia parlato oppur no.

Il secondo aspetto costituisce il particolare: il Governo parla o non parla, parla molto, parla poco o affatto, a seconda che lo sviluppo della discussione lo induca al silenzio o alla loquacità. Ma tutto ciò, dal punto di vista costituzionale, non ha nessun effetto. Quando un disegno di legge è all'ordine del giorno della Camera vi è un ministro, che ne risponde, anche se il disegno di legge sia d'iniziativa parlamentare.

Questa è la dichiarazione che io fo non per interloquire in una questione, che l'onorevole Scialoja qualificò di ordine interno del Senato, ma solo per affermare che il Governo, in nessuna ipotesi, potrebbe ammettere una teoria, la quale supponga che in rapporto ai disegni di legge sia pure per il distacco dell'ultima frazione di popolazione del Regno, non vi sia una responsabilità sua. Questa c'è sempre: giungo a dire che persino al distacco dell'ultima frazione può seguire una crisi di gabinetto, stando ai principî costituzionali.

Ho fatto questa dichiarazione, ripeto, per riguardo ai principî di Governo; per quanto riguarda il voto dell'onorevole Scialoja relativamente all'azione del Senato, non ho diritto nè veste per interloquire.

Voci. Ai voti.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Dopo una discussione di questa natura la quale è venuta appunto in occasione di questa piccola legge di distacco di una frazione di comune, sento il bisogno, che forse non avrei sentito se questa discussione non ci fosse stata, di dire le ragioni

per le quali l'Ufficio centrale è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Il senatore Buonamici tre anni fa (ed io lo ascoltai con deferente attenzione) parlò contro la tendenza eccessiva di distaccare i comuni e disse presso a poco le stesse ragioni che ha detto oggi al Senato. Egli dice che gli oneri imposti oggi ai comuni, l'importanza maggiore che la funzione amministrativa del comune ha assunto in questi ultimi tempi della vita nazionale è tale che bisogna assolutamente respingere questi disegni di legge. Ma non potrà certamente affermare che in nessun caso, e per nessuna ragione si debbano creare dei nuovi comuni nel nostro paese, e qui siamo appunto per il caso di Palagianello in una di queste eccezioni sulle quali richiamo l'attenzione del Senato. La frazione di Palagianello ha un patrimonio di circa 30 mila lire, possiede un ufficio postale ed un ufficio telegrafico, possiede una parrocchia e un cimitero, un ufficio di conciliazione e possiede perfino una scuola elementare distinta. Ha inoltre un bilancio che gli consente di far fronte a questi oneri imposti dalla legge comunale e provinciale, anzi nella sua proposta di distacco ha presentato anche uno schema di bilancio che è stato preso in considerazione e dal quale risulta un supero nell'attivo dopo provveduto ai pubblici servizi. La sola cosa che c'è per questa frazione è che essendo unita a Palagiano, i cittadini per pagare le imposte debbono percorrere otto chilometri: queste le ragioni del distacco. Siamo dunque nel campo delle eccezioni, di quelle eccezioni che certamente il senatore Buonamici vorrà accettare, perchè non è possibile che in massima egli abbia affermato che non si possano creare nuovi comuni nel Regno. Io quindi debbo raccomandare vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

Le altre ragioni di ordine morale che sono esposte nella relazione fatta all'altro ramo del Parlamento non l'ho volute nemmeno esporre; le ho appena accennate. Si parla di dissensi, si parla di conflitti; ora io so che per questa parte deve provvedere la legge e l'autorità tutoria, non è necessario che tutte le volte che due frazioni di comune si bastonano per una processione o per altro motivo, debba intervenire il potere legislativo e distaccare i comuni, no. Ma le considerazioni puramente ammini-

strative che sono contenute nella relazione dell'Ufficio centrale mi pare che sieno tali che meritino l'approvazione del Senato ed io la invoco a nome della Commissione. (*Approvazioni*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Ho chiesto nuovamente di parlare per dire solo due parole riguardo al distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano; e con queste due parole mi rivolgo al relatore ed osservo che la relazione la quale ora si presenta per il distacco di una frazione di un comune, è molto diversa dalle altre relazioni le quali furono oggi presentate per la solita divisione di comuni. In quest'ultima relazione sono veramente indicate tante circostanze speciali che possono far dubitare dell'opportunità della separazione domandata.

A me questo piace di osservare perchè si possa far il confronto fra questi fatti e i fatti precedenti, sui quali tanto insistei.

Aggiungo però che, sebbene in questa relazione sieno notate delle circostanze speciali che io poco fa enunciava, ciò non per tanto anche in questa parte non avrei rinunciato al voto esplicito, specialmente richiesto dal Governo, il quale è responsabile dell'ordine generale dello Stato. La separazione venga pure presentata con raccomandazione, ma tengo che si debba stabilire che sia appoggiata dal Governo con un voto motivato; perchè non deve solamente entrare una responsabilità astratta, in generale, ma deve essere detto il motivo, la ragione per cui, secondo l'ordine generale dello Stato, il Governo annuisce alla domandata separazione.

Ho aggiunto questi due schiarimenti i quali completano quello che ho detto prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Palagianello è distaccata dal comune di Palagiano e costituita in comune. (Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie:

Senatori votanti	84
Favorevoli	62
Contrari	22

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	75
Contrari	8

Il Senato approva.

Stazione di granicoltura in Rieti:

Senatori votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

Il Senato approva.

Riposo settimanale:

Senatori votanti	83
Favorevoli	48
Contrari	35

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1906-907:

Senatori votanti	83
Favorevoli	72
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di una convenzione col municipio di Torino aggiunta a quella del 14 novembre 1904 relativa a permuta di immobili:

Senatori votanti	88
Favorevoli	71
Contrari	12

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per la settima esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia:

Senatori votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

Il Senato approva.

Proclamo inoltre il risultato della votazione per la nomina di due componenti della Commissione di finanze:

Senatori votanti	76
Maggioranza	39

Il senatore Casana	ebbe voti	62
» Pisa	» »	41
» Bava-Beccaris	» »	13
» Martuscelli	» »	9

Voti dispersi 11

Schede bianche 4

Proclamo eletti a membri della Commissione di finanze i signori senatori Casana e Pisa.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Interprete dei sentimenti del Senato, ho pregato il prefetto di Milano di esprimere a nome del Senato stesso il vivo interesse che egli prende alla preziosa salute del collega Besozzi, ed i voti che tutti facciamo per il suo pronto ristabilimento in salute. Dal prefetto di Milano ricevo ora il telegramma di cui do lettura:

« Famiglia senatore Besozzi, commossa, ringrazia dell'interessamento V. E. a nome del Senato — *Prefetto*: ALFAZIO ».

Per il senatore Pedotti.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io pregherei l'onorevolissimo Presidente di darci, possibilmente, notizie della salute del collega Pedotti, caduto da cavallo a Genova.

PRESIDENTE. Fortunatamente la caduta da cavallo del nostro collega Pedotti non ha prodotto gravi effetti, all'infuori di una piccola escoriazione al capo. In ogni modo, avendone, darò ulteriori notizie al Senato.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 540);

Nomina di una Commissione con l'incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra (N. 566);

Modificazioni all'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (N. 400);

Costituzione in comune autonomo della frazione Vallefreda (da S. Andrea), in provincia di Terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513);

Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla pretura di Pradana (N. 563);

Distacco della frazione di Palagianello dal comune di Palagiano e costituzione in comune autonomo (N. 546).

II. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 550);

Sessione di esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (N. 523);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327);

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia (N. 539);

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906 (N. 549);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 553);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Provvedimenti sul rimborso del residuo credito della provincia di Pavia per la ritardata applicazione del nuovo catasto (N. 559);

Convenzione internazionale firmata all'Aja il 21 dicembre 1904 intesa a facilitare la missione delle navi ospitaliere in tempo di guerra (N. 530).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 9 giugno 1907 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 GIUGNO 1907

Riposo settimanale

Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all'applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono e seguono il giorno di riposo settimanale.

Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

1° La navigazione fluviale, lacuale e marittima;

2° L'industria agricola, la caccia e la pesca;

3° I trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato;

4° I servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

Art. 2.

L'obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell'art. 1 non si avrà:

a) Per tutto il periodo di lavorazione, nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) Per dieci settimane all'anno, negli opi-

fici mossi direttamente dal vento o dall'acqua, purchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;

c) Per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, indicherà le condizioni e le modalità con le quali tali esenzioni saranno concesse.

Art. 3.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Nondimeno potrà compiersi di domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per gli operai;

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell'energia elettrica, canali per la condotta dell'acqua usata come forza motrice, così per conto proprio come per conto di terzi;

c) per la compilazione dell'inventario dell'anno;

d) per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge;

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione

dovrà darsi immediato avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.

Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2° industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi adde-

3° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

4° industria del caseificio;

5° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

6° lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diversi dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

7° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

8° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9° imprese di pompe funebri;

10° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

11° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

12° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

La designazione dei rami di industria compresi nei nn. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti Reali.

Art. 5.

Il riposo settimanale potrà anche concedersi in giorno diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interruzioni di lavoro per intemperie.

Art. 6.

Il riposo incomincerà alle 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeri-

diane, per non più di cinque ore, nelle imprese seguenti:

1° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3° laboratori di parrucchieri.

Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

Art. 7.

La disposizione di cui nell'articolo precedente potrà pure applicarsi a tutti i negozi od a rami speciali di commercio nei comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L'autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.

Art. 8.

Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

Art. 9.

Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere concesso colle norme seguenti:

a) Per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell'articolo 3 il riposo settimanale di compenso avrà durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;

b) Per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore consecutive e dovrà cadere in domenica il più spesso possibile. È fatta eccezione per il personale occupato nell'industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell'art. 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane;

c) Per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

Art. 10.

Quando nelle industrie indicate all'art. 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l'albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

Art. 11.

Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico.

Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Art. 12.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà all'occorrenza per il territorio dei diversi comuni i limiti per l'esercizio domenicale del traffico ambulante.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullità, entro 48 ore, al contravventore e notificati all'autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorità comunale o alla prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire mille.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dall'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

Art. 15.

La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli rami di industria e di commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno dalla data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sarà emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.